

rb fiduciaria

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

Versione adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2022

Indice

Definizioni	6
PARTE GENERALE	9
1. La normativa di riferimento	11
1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	11
1.2. I criteri di imputazione della responsabilità.....	11
1.3. L'efficacia esimente del Modello	12
1.4. I reati presupposto.....	13
1.5. Le sanzioni.....	13
1.6. I reati commessi all'estero	15
1.7. Il procedimento di accertamento dell'illecito	15
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di RB Fiduciaria	16
2.1. La struttura organizzativa di RB Fiduciaria	16
2.2. Funzione e scopo del Modello.....	16
2.3. La fasi di costruzione e di revisione del Modello.....	17
2.4. La struttura del Modello	18
2.5. Natura, fonti e principi del Modello.....	18
2.6. Adozione e aggiornamento del Modello.....	20
2.7. Destinatari del Modello	21
2.7.1. Rapporti con le Società di <i>Service</i>	21
2.7.2. Rapporti con Consulenti, <i>Partner</i> e Fornitori.....	21
3. I processi sensibili e i reati presupposto rilevanti di RB Fiduciaria	22
3.1. I processi sensibili di RB Fiduciaria.....	22
3.2. I reati presupposto considerati rilevanti per RB Fiduciaria	22
4. L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria	24
4.1. Requisiti e composizione	24
4.2. Funzioni e poteri	26
4.3. Le attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali	28
4.4. Le attività di <i>reporting</i> degli organi e delle funzioni sociali verso l'Organismo di Vigilanza	28
4.5. Segnalazioni di fatti rilevanti all'Organismo di Vigilanza	29
4.5.1. Contenuto e riservatezza delle segnalazioni	29
4.5.2. Modalità delle segnalazioni	29
4.5.3. Tutela del soggetto segnalante e del soggetto segnalato.....	30
4.6. Conservazione delle informazioni	30
5. Formazione e diffusione del Modello	31
5.1. Formazione e informazione ai Dipendenti	31
5.1.1. La comunicazione iniziale.....	31
5.1.2. La formazione	31
5.1.3. Le comunicazioni successive	31

5.2.	Informazioni alle Società di <i>Service</i>	32
5.3.	Informazioni ai Consulenti, Fornitori e <i>Partner</i>	32
6.	Sistema sanzionatorio	33
6.1.	Principi generali	33
6.2.	Misure nei confronti dei Dipendenti.....	34
6.2.1.	Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigente	34
6.2.2.	Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigente.....	35
6.2.3.	Disposizioni comuni	35
6.3.	Misure nei confronti degli amministratori	35
6.4.	Misure nei confronti dei sindaci.....	35
6.5.	Misure nei confronti delle Società di <i>Service</i> , Consulenti e <i>Partner</i>	36
7.	Introduzione alla Parte Speciale	37
7.1.	Principi generali	37
7.2.	La documentazione interna di RB Fiduciaria.....	37
7.3.	Il sistema di deleghe e procure di RB Fiduciaria.....	38
PARTE SPECIALE	40
1.	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	42
1.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24, D.lgs. 231/2001	42
1.2.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001	42
1.3.	Processi e attività sensibili rilevanti	45
1.4.	Principi generali di comportamento	46
1.5.	Principi specifici per le singole attività sensibili	47
2.	Reati informatici e trattamento illecito di dati	53
2.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24- <i>bis</i> , D.lgs. 231/2001	53
2.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	56
2.3.	Principi generali di comportamento	56
2.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	57
3.	Delitti di criminalità organizzata	60
3.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 24- <i>ter</i> , D.lgs. 231/2001	60
3.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	61
3.3.	Principi generali di comportamento	61
3.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	61
4.	Reati societari	62
4.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>ter</i> , D.lgs. 231/2001	62
4.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	66
4.3.	Principi generali di comportamento	67
4.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	68
5.	Delitti con finalità di terrorismo	74
5.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>quater</i> , D.lgs. 231/2001	74
5.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	74

5.3.	Principi generali di comportamento	74
5.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	75
6.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	77
6.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>octies</i> , D.lgs. 231/2001	77
6.2.	La normativa in materia di prevenzione del riciclaggio: cenni.	78
6.3.	Processi e attività sensibili rilevanti	80
6.4.	Principi generali di comportamento	81
6.5.	Principi specifici per le singole attività sensibili	82
7.	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	86
7.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>novies</i> , D.lgs. 231/2001	86
7.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	87
7.3.	Principi generali di comportamento	87
7.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	87
8.	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria..	88
8.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25- <i>decies</i> , D.lgs. 231/2001	88
8.2.	Processo e attività sensibile rilevanti	88
8.3.	Principi generali di comportamento	88
8.4.	Principi specifici per la singola attività sensibile	89
9.	Reati tributari.....	90
9.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>quinqüesdecies</i> , D.lgs. 231/2001	90
9.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	92
9.3.	Principi generali di comportamento	93
9.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	94

Definizioni

Allianz Bank o Banca: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 3;

Attività Sensibili: le attività di RB Fiduciaria nel cui ambito sussiste il potenziale rischio di commissione dei Reati;

AUI: Archivio Unico Informativo, formato e gestito a mezzo di sistemi informativi, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Decreto Antiriciclaggio;

Capogruppo o Compagnia o Allianz: Allianz S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 3

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da RB Fiduciaria;

Codice Etico e di Comportamento: codice comportamentale adottato dal Gruppo Allianz e pubblicato sul sito internet della Compagnia, contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l'integrità del Gruppo;

Codice Anticorruzione: il codice anticorruzione adottato dal Gruppo Allianz;

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di RB Fiduciaria e i suoi membri;

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di RB Fiduciaria in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;

D.lgs. 231/2001 o Decreto: il decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

D.lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio: il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

D.lgs. 81/2008 o Decreto Sicurezza: il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Destinatari: i Dipendenti e i membri degli Organi Sociali di RB Fiduciaria, nonché tutti i soggetti di volta in volta individuati dai singoli capitoli di Parte Speciale del Modello;

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con RB Fiduciaria, ivi compresi i Dirigenti;

Dirigenti: i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Fornitori: tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che forniscono beni e/o servizi a RB Fiduciaria;

Gruppo Allianz: il gruppo di cui RB Fiduciaria è parte quale società controllata da Allianz S.p.A., insieme alle società di diritto italiano controllate da Allianz S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile;

Gruppo Bancario: Allianz Bank e le società di diritto italiano controllate da Allianz Bank ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile;

Linee Guida: raccomandazioni delle associazioni di categoria sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide come, p.e., le Linee Guida dell'ABI per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore bancario ex articolo 6, co. 3, D.lgs. 231/2001;

Modello/i o Modello/i 231: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001;

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di RB Fiduciaria e i loro singoli membri;

Organismo di Vigilanza o Organismo: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

Pubblica Amministrazione o PA: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;

Partner: le controparti contrattuali di RB Fiduciaria, quali ad esempio fornitori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Società addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (p.e., associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzio, collaborazione in genere, fornitura, appalto, ecc.), ove destinati a cooperare con la Fiduciaria nell'ambito delle Attività Sensibili;

Processo Sensibile: i processi di RB Fiduciaria, che si estrinsecano in una o più Attività Sensibili, nel cui ambito sussiste il potenziale rischio di commissione dei Reati;

RB Fiduciaria o Fiduciaria o Società: RB Fiduciaria S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, n. 3

Reato/i o Reato/i Presupposto: le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001;

Sistema di Controllo Interno o SCI: il sistema di controllo interno esistente in RB Fiduciaria;

Società di Service: le società del Gruppo Allianz che svolgono attività di servizio in favore di RB Fiduciaria o di altre società del Gruppo;

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

Soggetti Subordinati: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale;

Unità di Informazione Finanziaria o UIF: la struttura nazionale, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. n. 231/2007, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

PARTE GENERALE

1. La normativa di riferimento

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto delinea i principi e i criteri di attribuzione della responsabilità a carico degli enti per una serie di Reati Presupposto, a condizione che siano commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti da persone che agiscono per loro conto.

La responsabilità dell'ente, che si aggiunge – in via diretta e autonoma – a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il Reato, sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione dell'illecito da parte della persona fisica (c.d. **colpa di organizzazione**), se, cioè, non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie Attività Sensibili.

In quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione – e non incorrere, quindi, nella responsabilità delineata dal D.lgs. 231/2001 – è costituito dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un reato presupposto, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirne la realizzazione.

1.2. I criteri di imputazione della responsabilità

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, può sorgere una responsabilità dell'ente per i Reati commessi nel suo interesse o vantaggio:

- da Soggetti Apicali, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione;
- da Soggetti Subordinati, ossia i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale, vale a dire tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente, ivi inclusi i Soggetti Periferici.

I concetti di interesse e vantaggio, contemplati nell'art. 5 del Decreto quali criteri - tra loro alternativi - di imputazione oggettiva dell'illecito all'ente, hanno significati diversi. L'**interesse** esprime la direzione finalistica della condotta della persona fisica ad arrecare un beneficio all'ente, da verificare secondo una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento). Tale direzione deve trovare riscontro nell'idoneità della condotta a produrre il beneficio per l'ente; non è, invece, richiesto che lo stesso venga effettivamente conseguito. Il **vantaggio** è il risultato materiale del reato, verificabile *ex post*: assume quindi connotati oggettivi e rileva anche se conseguito dall'ente nonostante la persona fisica non agisse nel suo interesse. I due requisiti dell'interesse e del vantaggio possono coesistere; è, tuttavia, sufficiente che ne ricorra solo uno per innescare la responsabilità dell'ente.

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 disciplinano invece i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato all'interno dell'organizzazione.

Se si tratta dei Soggetti Apicali, la responsabilità dell'ente è presunta, ma l'ente può andare esente da responsabilità se dimostra che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo *sub b)*;

Se, viceversa, il Reato è stato commesso da Soggetti Subordinati il meccanismo muta: la pubblica accusa deve provare la responsabilità dell'ente, dimostrando che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano sui Soggetti Apicali.

In sintesi: se autore del Reato è un Soggetto Apicale, grava sull'ente l'onere di dimostrare l'assenza di una propria colpa di organizzazione, secondo i criteri indicati dall'art. 6 del Decreto; di contro, se autore del Reato è un Soggetto Subordinato, grava sull'accusa l'onere di dimostrare una colpa di organizzazione dell'ente.

1.3. L'efficacia esimente del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231, pur non costituendo un obbligo giuridico, costituiscono il principale strumento a disposizione dell'ente per rappresentare l'assenza di *deficit* organizzativi al proprio interno e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

Il Decreto non indica, tuttavia, analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni vincoli essenziali di contenuto. In generale, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, deve: (i) individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati; (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione alle Attività Sensibili; (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati Presupposto; (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni del Modello; (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, qualora emergano lacune da correggere.

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*» ha aggiunto nel corpo del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni (nello specifico, art. 6, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*), volte a garantire tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino la commissione di condotte illecite potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto (c.d. **whistleblowing**).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lett. a) del Decreto, il Modello deve prevedere uno o più canali che consentano tanto ai soggetti apicali, quanto ai soggetti subordinati, «*di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del [...] decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte*». Taluni di questi canali di comunicazione devono anche garantire «*la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione*». Inoltre, il medesimo comma 2-*bis*, lett. b) del Decreto precisa che il Modello deve poi individuare almeno un canale alternativo di segnalazione «*idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante*». Ancora, sempre il nuovo comma

2-*bis* sancisce (alla lett. c) il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si stabilisce poi (alla lett. d) che il Modello debba individuare, nell'ambito del sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto, sanzioni «*nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*».

Lo stesso D.lgs. 231/2001, infine, nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003, n. 201, afferma che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazione sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati. Per tale ragione, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello, RB Fiduciaria si è ispirata anche alle Linee Guida pubblicate e aggiornate da Banca d'Italia e, a titolo di completezza e confronto, da quelle pubblicate e aggiornate da Confindustria, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla struttura organizzativa della Società.

1.4. I reati presupposto

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa da reato degli enti può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei Reati Presupposto tassativamente indicati dalla legge.

In particolare, al momento dell'approvazione del presente Modello, i Reati Presupposto possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: **(a)** reati contro la PA o che offendono interessi pubblici; **(b)** reati informatici e trattamento illecito di dati; **(c)** reati in materia di criminalità organizzata; **(d)** reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; **(e)** reati contro l'industria e il commercio; **(f)** reati societari; **(g)** reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; **(h)** reati di mutilazione genitale femminile; **(i)** reati contro la personalità individuale; **(j)** reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato; **(k)** reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; **(l)** reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; **(m)** reati in materia di violazione del diritto di autore; **(n)** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; **(o)** reati ambientali; **(p)** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; **(q)** reati di razzismo e xenofobia; **(r)** frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; **(r)** reati tributari; **(t)** reati di contrabbando; **(u)** reati transnazionali; **(v)** reati della filiera degli oli vergini di oliva.

Come si vedrà, a seguito del *risk assessment* condotto dalla Società, non tutti i Reati sono stati considerati rilevanti e, per tale motivo, non sono inclusi tra quelli presi in considerazione nella Parte Speciale del Modello. Ad ogni modo, una precisa individuazione e descrizione di tutte le fattispecie criminose dalle quali potrebbe dipendere un addebito di responsabilità all'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 è contenuta nell'**Allegato I** del presente Modello intitolata «*Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001*».

1.5. Le sanzioni

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di sanzioni nei confronti dell'ente: **(i)** sanzioni pecuniarie; **(ii)** sanzioni interdittive; **(iii)** confisca; **(iv)** pubblicazione della sentenza.

i. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica abbia riparato le conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione segue un criterio bifasico: **(a)** determinazione del numero di quote nell'ambito della cornice edittale prevista per ciascun illecito. In generale, il numero di quote non può essere inferiore a 100 e

superiore a 1.000; nella determinazione del numero delle quote, in particolare, il giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; e (b) attribuzione a ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00. Nel fissare l'importo della singola quota, il giudice valuta le condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, dunque, oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

ii. **Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli illeciti che espressamente le contemplano purché (a) l'ente abbia tratto rilevante profitto dal reato; ovvero (b) vi sia stata reiterazione di illeciti. Tali sanzioni mirano a prevenire la reiterazione del reato e, quando applicate, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle misure interdittive è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali le misure possono assumere carattere definitivo.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Legge "Spazza-corrotti"), fanno eccezione la concussione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nell'ipotesi aggravata ex art. 319-bis c.p.), la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione dal lato attivo, per le quali è prevista la durata delle sanzioni interdittive «*non inferiore a quattro anni e non superiore a sette*» e «*non inferiore a due anni e non superiore a quattro*», a seconda che il reato sia commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato. Tuttavia, anche per queste fattispecie di reato, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria sopra richiamata «*se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Tuttavia, ai sensi del Decreto, l'ente non incorre in sanzioni interdittive, anche qualora siano astrattamente applicabili, se: (i) l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio e l'ente ha tratto un vantaggio minimo dal reato; e (ii) il danno cagionato è di minima entità.

Inoltre, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano allorché, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere disposte anche in via cautelare.

iii. La confisca

Si tratta di una sanzione prevista come obbligatoria in caso di condanna dell'ente; consiste nell'ablazione del prezzo o del profitto del reato, ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato. Qualora non sia possibile attingere direttamente il prezzo o il profitto del reato, la misura può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente o di valore).

Il Decreto prevede talune forme di confisca applicabili anche in assenza di sentenza di condanna:

- la prima ipotesi è contemplata dall'art. 6, comma 5: si prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato commesso da Soggetti Apicali, anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile dell'illecito. In tal caso, la confisca svolge una funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla commissione del reato-presupposto;
- l'art. 15, comma 4, prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel caso questa sia affidata a un commissario giudiziale;
- infine, l'art. 23, comma 3, prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività per l'ipotesi in cui l'ente, cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, abbia violato gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni.

iv. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6. I reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati Presupposti commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 sottolinea – come *ratio* di tale opzione normativa – la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in esame.

Affinché possa sorgere una responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero, è necessario che: (a) il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto; (b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; (c) ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.; (d) non stia già procedendo nei confronti dell'ente lo Stato nel quale è stato commesso il fatto; (e) se il reato presupposto è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.7. Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 D.lgs. 231/2001 prevede che *«la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende»*.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (o indagato, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale) del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4 D.lgs. 231/2001).

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di RB Fiduciaria

2.1. La struttura organizzativa di RB Fiduciaria

RB Fiduciaria S.p.A. è la società del Gruppo Allianz che offre servizi di intestazione fiduciaria.

La struttura della Fiduciaria risulta essere snella e semplificata: i collaboratori oggi impiegati presso la Società risultano essere dipendenti di Allianz Bank in regime di comando presso la Fiduciaria.

RB Fiduciaria ha inoltre conferito in *outsourcing* quasi tutte le proprie attività ad esclusione di quelle legate all'attività selezionale propria di una società fiduciaria (*i.e.*, il *back office* della clientela).

In particolare, RB Fiduciaria ha conferito in *outsourcing* ad Allianz Bank le seguenti attività (i) tenuta della contabilità generale, (ii) gestione finanziaria, (iii) prestazione di servizi generali, (iv) consulenza legale e gestione dei reclami, (v) *risk management*, (vi) *compliance*, (vii) *internal audit*, (viii) servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Sicurezza, (ix) antiriciclaggio, (x) acquisti, (xi) servizi informatici, (xii) segreteria societaria e (xiii) adempimenti fiscali.

Inoltre, RB Fiduciaria ha conferito in *outsourcing* ad Allianz le seguenti attività (i) esecuzione degli adempimenti fiscali e (ii) consulenza fiscale.

In tale ottica RB Fiduciaria, in considerazione della snellezza della struttura organizzativa, ha deciso di adottare un proprio Modello che fosse applicabile alla propria organizzazione, nonché coerente con la natura delle attività conferite in *outsourcing*.

2.2. Funzione e scopo del Modello

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dal Consiglio di Amministrazione di RB Fiduciaria e periodicamente aggiornato, costituisce regolamento interno della Società vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto ai sensi del Decreto.

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività Sensibili maggiormente esposte a rischio di reato e la conseguente adozione degli opportuni presidi cautelari.

Attraverso l'adozione del Modello, quindi, la Società si propone di perseguire le seguenti finalità:

- ribadire i valori di integrità e legalità che devono guidare l'attività di tutti i soggetti che operano per suo conto;
- ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente stigmatizzato dalla Società, anche qualora possa arrecarle significativi benefici;
- chiarire ai Destinatari quali sono i comportamenti che potrebbero esporli a sanzioni penali e disciplinari e dai quali potrebbe sorgere anche una responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- fornire ai Destinatari un sistema di regole funzionali a minimizzare il rischio di incorrere in tali responsabilità;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree e i processi a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati presupposto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo consentono a RB Fiduciaria di dimostrare l'assenza di una colpa d'organizzazione e non incorrere quindi in sanzioni ai sensi del D.lgs. 231/2001, ma migliorano anche la sua *corporate governance*.

L'efficacia del Modello è poi ulteriormente rafforzata dall'attività di vigilanza continua dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto di tutte le direttive emanate direttamente da Allianz SE, in materia di *corporate governance*, controllo interno, antifrode e anticorruzione.

2.3. Le fasi di costruzione e di revisione del Modello

Successivamente all'emanazione del Decreto, la Società ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello 231. A tale scopo RB Fiduciaria ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute ed al Modello della Capogruppo e della Banca, anche alle Linee Guida dell'ABI.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e, sulle cui basi, si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

i. **Analisi del contesto aziendale e identificazione delle Attività Sensibili (“as-is-analysis”)**

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta, con il supporto di Consulenti esterni, attraverso la collaborazione dei soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, l'esame della documentazione aziendale disponibile (*i.e.*, organigrammi, attività svolte, processi principali, ecc.) ed una serie di interviste.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la potenziale commissione di Reati Presupposto.

Successivamente, con il supporto dei citati soggetti chiave, si è proceduto a valutare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (*e.g.*, procedure esistenti, separazione delle funzioni, tracciabilità documentale dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (*e.g.*, verificabilità, tracciabilità, documentabilità, ecc.).

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quali aree e/o settori di attività e secondo quali modalità si potessero realizzare Reati Presupposto.

ii. **Effettuazione della c.d. gap analysis**

Sulla base dei sistemi di controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi per la definizione di un Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001; i risultati di tale attività sono stati esposti in un documento di *Executive Summary*.

Le fasi di identificazione delle Attività Sensibili e di effettuazione della *Gap Analysis* sono state svolte su base annua e ogniqualvolta si è reso necessario aggiornare e integrare il Modello attraverso l'emanazione di successivi capitoli di Parte Speciale in relazione alle diverse tipologie di reato di volta in volta introdotte dal legislatore.

iii. **Attività di risk assessment e aggiornamento periodico**

Successivamente alla prima emanazione del Modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo Allianz.

A tale scopo, la Società svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del Modello – nella sua Parte Generale e Speciale – sia alla valutazione dei rischi di commissione dei Reati, al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

In breve, l'attività di aggiornamento e *Risk Assessment* di delinea nelle seguenti fasi:

- a) mappatura, per ogni famiglia di illecito, all'interno di apposite matrici, delle Attività Sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- b) condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le funzioni aziendali coinvolte nelle Attività Sensibili mappate al fine di raccogliere (b.1) riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alla propria conoscenza ed esperienza, delle Attività Sensibili e dei presidi posti a mitigazione del rischio-reato, così come riportati nel Modello; (b.2) indicazioni di modificazioni e/o integrazioni intervenute nell'ambito di presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna Attività Sensibile; (b.3) valutazione degli elementi di rischio di commissione del Reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna Attività Sensibile sulla base dell'esperienza e della conoscenza dei soggetti coinvolti dalle attività di *business* svolte;
- c) rielaborazione dei riscontri forniti al fine di (c.1) recepire all'interno del Modello eventuali modifiche o integrazioni indicate; (c.2) fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei Reati e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

2.4. La struttura del Modello

Il Modello 231 della Società è costituito da:

- i. una "**Parte Generale**", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- ii. una "**Parte Speciale**", suddivisa per capitoli predisposti per ogni categoria di Reato contemplata nel D.lgs. 231/2001, focalizzata sulle aree di attività e sui processi ritenuti potenzialmente sensibili, con un'indicazione dei principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati Presupposto;
- iii. l'**Allegato I** intitolato «*Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001*».

Devono inoltre essere ritenuti parte integrante del Modello, anche per quanto si dirà *infra* §2.5, il **Codice Etico e di Comportamento** e il **Codice anticorruzione** adottati dal Gruppo Allianz e tutta la documentazione interna (p.e., funzionigrammi, processi, procedure, *template*, ecc.) della Società richiamata nella Parte Speciale.

2.5. Natura, fonti e principi del Modello

Il presente Modello, come originariamente adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società e periodicamente aggiornato, costituisce un **regolamento interno** di RB Fiduciaria, vincolante per la medesima: esso è da intendersi come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società – in funzione delle specifiche attività svolte – al fine di prevenire la commissione dei Reati suscettibili di dare luogo a una responsabilità ai sensi del Decreto.

Il Modello è ispirato alle Linee Guida dell'ABI e fondato sulle risultanze della mappatura dei rischi sopra descritta.

Il **Codice Etico e di Comportamento** adottato dalla Capogruppo e fatto proprio dalla Società costituisce fondamento essenziale del presente Modello: le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento. In particolare, il Codice Etico e di Comportamento, i cui principi si intendono interamente richiamati nel presente Modello, contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto della Società.

Come osservato in precedenza, nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operativi nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati Presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello, quindi, ferma restando la sua peculiare funzione descritta *supra*, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *corporate governance* e dal sistema di controllo interno esistente in RB Fiduciaria e delle relative procedure: tale sistema di controllo e le relative procedure, nella versione di volta in volta esistente, è parte integrante del più ampio documento – il Modello 231, appunto – necessario ai fini del Decreto.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai Reati Presupposto da prevenire, RB Fiduciaria, oltre al Codice Etico e di Comportamento, ha individuato:

- i principi di *corporate governance* a cui la Società e l’intero Gruppo Allianz si ispirano;
- il sistema di controllo interno e, quindi, le **procedure aziendali** e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società e del Gruppo Allianz e il sistema di controllo di gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* del Gruppo Allianz;
- i principi contabili internazionali – *i.e.*, gli *International Accounting Standards (IAS)* e gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)* – nonché le loro successive modifiche e relative interpretazioni;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle Attività Sensibili richiamate nella Parte Speciale del presente Modello;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo della Società che lo stesso intende integrare e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

Tutto ciò premesso, e fermo quanto previsto *supra* §2.2, i **principi cardine** del presente Modello, quindi, sono:

- i. i principi e le regole di comportamento dettati dei Modelli di Allianz e Allianz Bank;
- ii. i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 e, in particolare (a) l’attribuzione a un Organismo di Vigilanza del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad avere una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto; (b) la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili; (c) l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico; (d) l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- iii. i principi generali su cui si fonda un adeguato sistema di organizzazione aziendale, ossia il rispetto dei requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative;
- iv. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e, in particolare, la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai sensi del Decreto, il rispetto del principio di separazione delle funzioni, la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate, la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;

- v. inoltre, con particolare riferimento alle attività esternalizzate, il sistema di organizzazione e controllo aziendale, in considerazione delle responsabilità che ne possono derivare, si ispira ai seguenti principi: (a) individuazione specifica dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività; (b) tracciabilità dei processi aziendali affidati in *outsourcing*; (c) definizione delle modalità e dei livelli di qualità del servizio; (d) istituzione di flussi informativi tra l'*outsourcer* di servizi e il soggetto o la funzione aziendale esternalizzante;
- vi. infine, il sistema di controllo interno, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è probabilità più alta di commissione dei Reati Presupposto e una rilevanza più alta delle Attività Sensibili.

2.6. Adozione e aggiornamento del Modello

RB Fiduciaria è sensibile all'esigenza di assicurare il massimo grado di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei Destinatari.

Per tale ragione, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e RB Fiduciaria, come evidenziato in precedenza, possiede già un apparato di autoregolamentazione funzionale a garantire l'integrità e il rispetto della legge nel contesto aziendale, la Società - proprio nella prospettiva di effettuare ogni sforzo teso al perseguimento dei valori nei quali crede - ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Modello già con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2006. Con la medesima delibera, la Società ha altresì istituito il proprio Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri.

Il Collegio Sindacale di RB Fiduciaria ha preso atto del presente Modello nella riunione del 7 marzo 2006; nella medesima riunione, il Collegio Sindacale si è impegnato formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Il Modello è, come anticipato, inoltre periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, a seguito della sua originaria adozione, il Modello della Società è stato successivamente modificato dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del (i) 17 luglio 2015; (ii) 18 luglio 2016; (iii) 25 luglio 2017; (iv) 2 febbraio 2018; e, da ultimo, (v) 17 marzo 2022.

In particolare, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a), del Decreto, essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione tutte le modifiche e le integrazioni di carattere *sostanziale* dello stesso.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate, dall'Organismo di Vigilanza o da altra funzione competente della Società o da qualsiasi altro soggetto della stessa, significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei Reati Presupposto. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutazioni o modifiche: (i) nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività della Società; (ii) nella struttura societaria e nell'organizzazione o articolazione della Società; (iii) nell'attività della Società o dei suoi beni e/o servizi offerti alla clientela; (iv) in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze che si dovessero ritenere essenziali per l'esito della mappatura dei rischi periodica.

Le proposte di modifica del Modello, anche quando non attivate dall'Organismo di Vigilanza, sono sempre preventivamente comunicate all'Organismo il quale deve tempestivamente esprimere un parere in merito.

Viceversa, il Direttore Generale della Società può apportare al Modello modifiche di natura puramente *formale*, qualora esse risultino necessarie per una migliore chiarezza ed efficienza. Le modifiche sono comunque immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza e, per la sua ratifica, al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Direttore Generale, i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il

Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare la riunione del Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto sopra previsto si applica, in quanto compatibile, per l'adozione, a opera delle articolazioni funzionali interessate, di nuove procedure o per le modifiche di procedure esistenti, necessarie per l'attuazione del Modello. In particolare, ancor prima dell'eventuale passaggio consiliare per la loro approvazione, le procedure di attuazione del Modello sono predisposte o aggiornate dalle competenti funzioni aziendali e prontamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza.

2.7. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in via diretta:

- i. a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione e controllo della Società o di una unità funzionale o di una divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria;
- ii. ai Dipendenti della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale;
- iii. a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento contrario, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice Etico e di Comportamento, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa, anche in parte, persegue l'interesse di RB Fiduciaria ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Il Modello della Società è pubblicato sul sito *internet* della Compagnia www.allianz.it.

2.7.1. Rapporti con le Società di Service

Le Società di *Service* devono essere informate dell'avvenuta adozione del Modello e dell'esigenza per RB Fiduciaria che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001, nonché a quelli del Codice Etico e di Comportamento.

2.7.2. Rapporti con Consulenti, Partner e Fornitori

In relazione ai rapporti instaurati con i Consulenti, i *Partner* e i Fornitori, a cura delle competenti direzioni o unità organizzative, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e per l'informativa nei loro confronti.

In ogni caso nei contratti con Consulenti, *Partner* e Fornitori dovranno essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi si obbligano al rispetto dei principi dettati dal D.lgs. 231/2001 e dal Modello.

3. I processi sensibili e i reati presupposto rilevanti di RB Fiduciaria

3.1. I processi sensibili di RB Fiduciaria

A seguito delle analisi condotte da RB Fiduciaria e descritte nel precedente capitolo, ai fini della individuazione delle aree di rischio potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, è emerso che i Processi Sensibili della Società sono, alla data del presente Modello, i seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- IV. Gestione dei mandati fiduciari;
- V. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VI. Gestione del contenzioso;
- VII. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- VIII. Gestione e rispetto della proprietà industriale e intellettuale;
- IX. Gestione dei rapporti con i *media* e delle informazioni privilegiate;
- X. Gestione della fiscalità aziendale.

Qualora uno o più dei Processi Sensibili si inserisca nel più ampio ambito delle **prestazioni infragruppo** tra la Compagnia e le sue controllate ovvero tra la Banca e le sue partecipate, insieme alle prescrizioni che verranno dettagliate nella Parte Speciale in relazione a ogni categoria di Reati Presupposto ritenuta rilevante, resta fermo l'obbligo di rispettare i seguenti principi generali:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Fiduciaria, il quale potrà nel caso prenderne visione;
- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio organismo di vigilanza e all'organismo di vigilanza dell'altra società eventuali criticità rilevanti ai fini del Decreto che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello e, più in generale, al Codice Etico e di Comportamento.

Resta inoltre ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della *policy* in materia di esternalizzazioni adottata a livello di Gruppo come da suo ultimo aggiornamento.

3.2. I reati presupposto considerati rilevanti per RB Fiduciaria

Nondimeno, sempre a seguito delle analisi condotte dalla Società e descritte nel capitolo precedente, è emerso che i Processi Sensibili sopra individuati possono astrattamente riguardare le seguenti categorie di Reati Presupposto:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico ex artt. **24** e **25**, D.lgs. 231/2001, ad esclusione dei reati di «*Malversazione a danno dello Stato*» (art. 316-bis c.p.), «*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*» (art. 316-ter c.p.), «*Frode nelle pubbliche forniture*» (art. 356 c.p.), «*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*» (art. 640-bis c.p.), di quello di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1996), di «*Peculato*» (art. 314 c.p.), di «*Peculato*

mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), di «*Concussione*» (art. 317 c.p.) e di «*Abuso d'ufficio*» (art. 323 c.p.);

2. Reati informatici e di trattamento illecito dei dati ex art. **24-bis**, D.lgs. 231/2001, ad esclusione dei reati di «*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*» (art. 635-ter c.p.), di «*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*» (art. 635-quinquies c.p.), di «*Frode informatica del certificatore di firma elettronica*» (art. 640-quinquies c.p.) e di quello in materia di «*Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*» (art. 1, co. 11, D.L. 105/2009 conv. dalla L. 133/2019);
3. Delitti di criminalità organizzata ex art. **24-ter**, D.lgs. 231/2001, limitatamente all'ipotesi di «*Associazione per delinquere*» (art. 416 c.p.);
4. Reati societari ex art. **25-ter**, D.lgs. 231/2001, ad esclusione dei reati di «*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*» (art. 2629-bis c.c.) e di «*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*» (art. 2633 c.c.);
5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. **25-quater**, D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di «*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*» (art. 270-bis c.p.) e di «*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*» (art. 270-quinquies.1 c.p.);
6. Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. **25-septies**, D.lgs. 231/2001;
7. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. **25-octies**, D.lgs. 231/2001;
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. **25-novies**, D.lgs. 231/2001, ad esclusione delle violazioni nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori di cui all'art. 171-septies, L. 633/1941 e del reato di manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941);
9. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. **25-decies**, D.lgs. 231/2001;
10. Reati tributari ex art. **25-quinquiesdecies**, ad esclusione dei reati di «*Dichiarazione infedele*» (art. 4, D.lgs. 74/2000), di «*Omessa dichiarazione*» (art. 5, D.lgs. 74/2000) e di «*Indebita compensazione*» (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000).

Ogni categoria di Reato Presupposto considerato astrattamente rilevante per la Società, sarà, di riflesso, oggetto di specifico approfondimento nella Parte Speciale.

Viceversa, non sono state individuate aree di attività della Società potenzialmente legate alle categorie di reati di contraffazione ex art. 25-bis, D.lgs. 231/2001, di quella dei reati contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis.1, D.lgs. 231/2001, alle pratiche di cui all'art. 25-quater.1, D.lgs. 231/2001, ai delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001, agli abusi di mercato ex art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001, ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001, alle ipotesi di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies del Decreto, a quella relativa ai reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001, alle frodi sportive previste dall'art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/2001, nonché ai reati in materia di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto.

4. L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria

4.1. Requisiti e composizione

In base all'art. 6, co. 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. A tal riguardo si richiamano anche le disposizioni della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca D'Italia recante «*Disposizioni di vigilanza per le banche*», secondo cui «*l'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Le banche possono affidare tali funzioni a un organo appositamente istituito dandone motivazione*» (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 4).

Pertanto Banca d'Italia, pur rispettando l'autonomia delle banche nella scelta di nominare organismi di vigilanza composti da soggetti diversi dai sindaci (facoltà esercitabile dandone adeguata motivazione), ha esplicitamente espresso il proprio favore per la coincidenza dell'Organismo di Vigilanza con l'organo di controllo, ossia il Collegio Sindacale (nei sistemi di governance tradizionale), il Consiglio di Sorveglianza (nei sistemi di governance dualistici) o il Comitato per il Controllo sulla Gestione (nei sistemi di governance monistici).

In tale ambito, RB Fiduciaria, con delibera del 17 luglio 2015, ha affidato le funzioni di vigilanza e controllo del Modello al Collegio Sindacale della Fiduciaria. Tale affidamento risulta essere in linea con le considerazioni espresse nell'ambito dalle Linee Guida ABI nelle quali, sulla base del testo formale del Decreto, unitamente alle considerazioni espresse sul punto dalla Relazione illustrativa al Decreto medesimo, si suggeriscono i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione che devono caratterizzare l'Organismo.

i. Autonomia

Il requisito di autonomia presuppone che l'Organismo riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione); l'Organismo deve, inoltre, disporre di autonomi poteri di spesa ordinari e straordinari.

ii. Indipendenza

L'indipendenza, invece, presuppone che i componenti dell'Organismo non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società, né siano titolati all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

iii. Onorabilità e cause di ineleggibilità

Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, elencate nel prosieguo.

i. Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alla funzione che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

ii. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello e la Società gli garantisce i necessari poteri di indagine. È quindi una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità del suo lavoro, ma non svolge mansioni operative che possano condizionarne quella visione d'insieme sull'attività aziendale che si richiede all'Organismo.

Applicando tutti i citati requisiti alla realtà aziendale di RB Fiduciaria, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dall'Assemblea dei Soci in occasione della nomina del Collegio Sindacale, ai sensi della normativa *pro*

tempore vigente, nonché in coerenza con le regole di *governance* illustrate nelle Linee Guida della Capogruppo. Nello specifico, alla data del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza della Banca è composto da tre membri, coincidenti con i componenti del Collegio Sindacale. È Presidente dell'Organismo di Vigilanza il Presidente del Collegio Sindacale.

L'accettazione della (o cessazione dalla) carica di Sindaco comporta, pertanto, anche l'accettazione della (o cessazione dalla) carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e delle relative responsabilità; il Collegio Sindacale svolge quindi le funzioni attribuite ai sensi del D.lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza per tutta la durata del proprio incarico.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Sindaci e nel Collegio Sindacale dovessero subentrare, ai sensi dell'art. 2401 c.c., i Sindaci supplenti, a questi ultimi si intenderanno estese automaticamente anche le funzioni di vigilanza e controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza fino alla successiva nomina del Sindaco effettivo mancante.

Al fine di garantire i requisiti di **autonomia e indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico, i componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Fiduciaria;
- non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Fiduciaria;
- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Fiduciaria, con società da essa controllate o ad essa collegate o con Allianz e Allianz Bank, salvo il rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;
- non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Fiduciaria;
- non devono essere stati condannati, con sentenza anche in primo grado, ovvero essere sottoposti a indagine, o aver ottenuto una sentenza di patteggiamento per la commissione di uno dei Reati, né tantomeno essere stati condannati a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Inoltre, non possono essere eletti membri dell'Organismo e, se lo sono, **decadono** automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*»;
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non

esautivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa o riassicurativa ex art. 305 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005);

- per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni ed il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF.

All'atto di nomina, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti sopra descritti e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre provveduto a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento denominato «*Regolamento interno per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria ex D.lgs. 231/2001*», in linea con le regole di *corporate governance* della Società.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria è supportato, di norma, dalla funzione *Internal Auditing* – e, ove necessario, dalla funzione *Compliance* – e si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

L'Organismo potrà altresì coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e della Banca in un'ottica di omogeneità d'azione e di risultati.

L'Organismo può avvalersi inoltre del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano necessarie allo svolgimento del suo incarico, ovvero ricorrere a Consulenti di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

All'Organismo di Vigilanza della Fiduciaria sono assegnate le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività e per l'efficiente ed effettivo assolvimento dei compiti cui esso è chiamato. L'entità della dotazione finanziaria ordinaria per ciascun esercizio viene proposta dall'Organismo al Consiglio di Amministrazione, in cui viene dato anche conto delle spese sostenute nell'esercizio precedente, e deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Ove insorgano esigenze di spesa eccedenti l'entità delle risorse finanziarie assegnate all'Organismo, quest'ultimo potrà inoltrare una richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, per ottenere un'integrazione degli importi previsti a *budget*.

4.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato il **compito** di vigilare: (i) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali; (ii) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; (iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello,

laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Al fine di poter svolgere le proprie funzioni, all'Organismo sono affidati i seguenti **poteri**:

- i. in relazione alle *verifiche* e ai *controlli* funzionali all'efficace compimento del suo incarico, può: (a) valutare l'attuazione da parte della Società delle procedure previste dalla Parte Speciale del Modello, anche tramite l'emanazione ovvero la proposizione di disposizioni interne volte al rispetto del Modello o delle procedure; (b) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili; (c) effettuare periodicamente accertamenti mirati su determinate operazioni o su specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione periodica da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati; (d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere messe a disposizione o trasmesse all'Organismo da parte degli altri organi e dalle funzioni sociali; (e) coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio dell'operatività della Società; (f) attivare e svolgere indagini interne raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di valutazione;
- ii. in relazione alla *formazione* in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, può: (a) coordinarsi con il Responsabile della Funzione Risorse Umane della Banca per la definizione dei programmi di formazione e del contenuto delle comunicazioni periodiche per i Dipendenti e per gli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base del Decreto; (b) far predisporre e aggiornare lo spazio *intranet* della Società contenente le informazioni relative al Decreto e al Modello; (c) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- iii. in relazione a eventuali *mancato rispetto delle prescrizioni del Modello*, può coordinarsi con le funzioni aziendali della Banca competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferme restando le competenze delle stesse funzioni aziendali per l'irrogazione della misura adottabile e del relativo processo decisionale;
- iv. in relazione all'*aggiornamento del Modello*, può: (a) interpretare eventuali modifiche normative intervenute a seguito dell'approvazione del Modello, in coordinamento con la Funzione Affari Legali della Banca, al fine di verificare l'adeguatezza dello stesso alle novità introdotte dal legislatore ovvero la necessità di modifiche; (b) valutare le eventuali ulteriori esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, coordinandosi a tal fine anche con l'Organismo di Vigilanza della Banca; (c) monitorare eventuali modifiche dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici e relative funzioni, al fine di coordinare i conseguenti e necessari interventi sulla Parte Speciale del Modello.

Per lo svolgimento del proprio incarico, l'Organismo di RB Fiduciaria può, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, disporre l'audizione dei Dirigenti, Dipendenti e Consulenti della Società, dei responsabili di funzioni aziendali o unità operative aziendali, nonché di qualunque altra persona, interna o esterna alla Società, che ritenga utile convocare al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito alle questioni di volta in volta analizzate. Nondimeno, l'Organismo può accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle sue funzioni attribuite, nonché richiedere ai responsabili delle funzioni o delle unità operative aziendali informazioni, dati e/o notizie rilevanti per le sue attività di controllo.

Ad ogni modo, fermi i suoi autonomi poteri di verifica e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza non ha poteri coercitivi o modificativi della struttura aziendale, né poteri di carattere sanzionatorio nei confronti dei membri degli Organi sociali, dei Dipendenti e dei Consulenti; tali poteri, infatti, rimangono riservati agli Organi sociali o alle funzioni aziendali competenti.

4.3. Le attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo ha due linee di *reporting*:

- i. la prima, su base **continuativa**, verso il Direttore Generale;
- ii. la seconda, su base **annuale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank.

A tal fine, l'Organismo predispone **annualmente**, una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili. In tale relazione, l'Organismo di Vigilanza predispone altresì il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'Organismo rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

Gli incontri con gli Organi sociali cui l'Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o soggetti competenti, la convocazione del predetto Organo sociale per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le competenti funzioni per i diversi profili specifici e precisamente: **(a)** con la Funzione Legale di Allianz Bank, ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante ai fini della modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili per determinare il contenuto delle clausole contrattuali; **(b)** con la Segreteria Societaria di Allianz Bank per le operazioni di carattere societario ricomprese nell'elenco dei potenziali reati societari; **(c)** con la Funzione Risorse Umane di Allianz Bank in ordine alla formazione dei Dipendenti e ad eventuali procedimenti disciplinari.

4.4. Le attività di *reporting* degli organi e delle funzioni sociali verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo il potere dell'Organismo di Vigilanza di accedere alla documentazione societaria che dovesse ritenere opportuno analizzare per lo svolgimento del proprio incarico e della facoltà di richiedere informazioni ai responsabili delle funzioni e delle unità operative aziendali, l'Organismo deve essere comunque prontamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte degli Organi sociali e dei Dipendenti in merito ai fatti posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissione di Reati.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, comunque, l'Organismo si avvale di un sistema di flussi informativi e di segnalazioni provenienti:

- dalle funzioni che operano in aree aziendali a rischio di commissione dei Reati Presupposto ai sensi del Decreto;
- dalle funzioni di controllo;
- da altre funzioni aziendali in possesso di dati e notizie in grado di supportare l'Organismo nello svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre pianificare, nel proprio programma di attività annuale, incontri periodici con i responsabili delle funzioni o delle unità operative aziendali, ovvero prevederli ad evento qualora ritenuto necessario.

Ad integrazione del Modello, la Fiduciaria ha inoltre adottato la procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» che, *inter alia*, disciplina in dettaglio le tipologie e le tempistiche dei flussi informativi verso l'Organismo da parte di ciascuna funzione o unità operativa.

4.5. Segnalazioni di fatti rilevanti all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente e prontamente informato da parte dei Destinatari del Modello in merito a eventi dai quali potrebbe scaturire, direttamente o indirettamente, addebiti di responsabilità nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo (i) qualsiasi comportamento, tenuto nell'ambito delle attività aziendali o comunque nell'interesse della Società, che possa configurare la commissione di un Reato ovvero la violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento; e (ii) le informazioni indicate nel § 6.1 della procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*».

Gli obblighi di segnalazione in capo a soggetti esterni alla Società (come, p.e., i Consulenti), dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a RB Fiduciaria.

Qualora un Destinatario non adempia a tali obblighi informativi, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza e che sarà determinata secondo le regole indicate nel capitolo 6 della Parte Generale del presente Modello. L'Organismo si riserva di segnalare agli Organi sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

4.5.1. Contenuto e riservatezza delle segnalazioni

Nello specifico, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza a tutela dell'integrità della Società, effettuando segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto, per quanto possibile, precisi e concordanti, o su violazioni del presente Modello o del Codice Etico e di Comportamento, di cui siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni pervenute tramite i canali indicati *infra* § 4.5.2 è riservato ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza o a persone dagli stessi delegati.

Nel caso in cui all'Organismo pervengano segnalazioni non attinenti alla materia di cui al Decreto, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

4.5.2. Modalità delle segnalazioni

Coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico e di Comportamento, se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o una presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza.

I Consulenti, le Società di *Service* e i *Partner*, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti e/o per conto di RB Fiduciaria, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Tutte le segnalazioni all'Organismo che abbiano a oggetto l'evidenza o il sospetto della commissione – o del tentativo di commissione – di un Reato Presupposto, della violazione del Modello o del Codice Etico e di Comportamento o le altre informazioni indicate nel §6.1 della procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» devono essere inviate utilizzando in via prioritaria l'indirizzo di posta elettronica: organismovigilanza231@rbfiduciaria.it.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di non prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano, a prima vista, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel successivo Capitolo 6 della Parte Generale del Modello.

4.5.3. Tutela del soggetto segnalante e del soggetto segnalato

Tutte le modalità di segnalazione indicate garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, minaccia, discriminazione o penalizzazione.

La Società, infatti, garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.6. Conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o documento ricevuto dall'Organismo di Vigilanza nell'adempimento del suo incarico è conservata fino a un periodo di dieci anni, nel rispetto delle previsioni di legge e secondo le modalità previste dalla procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*».

5. Formazione e diffusione del Modello

5.1. Formazione e informazione ai Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda, sia che si tratti di quelle da inserire.

Il livello di informazione e formazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed eventualmente integrato dall'attività dell'Organismo, in collaborazione con il Responsabile della Funzione Risorse Umane della Banca e con i Responsabili delle altre Funzioni o Unità Organizzative di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

5.1.1. La comunicazione iniziale

Ad ogni nuovo assunto viene consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare le conoscenze di primaria rilevanza. Tale *set* informativo dovrà contenere, tra l'altro, il Codice Etico e di Comportamento ed il Modello.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Fiduciaria una dichiarazione firmata ove si attesti di aver ricevuto il *set* informativo, l'integrale conoscenza dei documenti ricevuti, nonché l'impegno a osservarne le prescrizioni.

5.1.2. La formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dal fatto che gli stessi abbiano o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Fiduciaria ha previsto livelli diversi di formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) i membri dell'Organismo di Vigilanza e i preposti al controllo interno;
- c) i Dipendenti della Società che rivestono la qualifica di Dirigenti;
- d) i Dipendenti della Società che non rivestono la qualifica di Dirigenti.

Le modalità di espletamento dell'attività formativa sono sottoposte a costanti verifiche di adeguatezza da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale, ove necessario, provvede a modificarle.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione costituisce un illecito disciplinare.

5.1.3. Le comunicazioni successive

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con le altre competenti funzioni aziendali, curerà le comunicazioni successive ai Destinatari del Modello che si renderanno eventualmente necessarie a fronte degli interventi di aggiornamento e modifica dello stesso.

È comunque compito delle competenti funzioni verificare che sul sito *intranet* della Società sia pubblicata la versione più aggiornata del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

5.2. Informazioni alle Società di *Service*

Le Società di *Service* sono informate dell'avvenuta adozione del Modello e dell'esigenza per RB Fiduciaria che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001, nonché a quelli del Codice Etico e di Comportamento.

5.3. Informazioni ai Consulenti, Fornitori e *Partner*

Relativamente ai Consulenti, ai Fornitori e ai *Partner*, a cura delle competenti Funzioni o Unità Organizzative, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

In ogni caso, nei contratti con Consulenti, Fornitori e *Partner* dovranno essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi si obbligano al rispetto dei principi dettati dal D.lgs. 231/2001 e secondo quanto previsto nel Modello.

6. Sistema sanzionatorio

6.1. Principi generali

La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema sanzionatorio, infatti, costituisce ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e), D.lgs. 231/2001 un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. Inoltre, ai sensi della L. 179/2017 in materia di *whistleblowing*, il legislatore italiano ha stabilito che, nel suddetto sistema disciplinare, devono essere espressamente previste «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate» (art. 6, co. 2-bis, lett. d), D.lgs. 231/2001).

Ulteriore presupposto per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e riceva un adeguato seguito. A tale scopo, la Fiduciaria ha adottato la procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» che ha, tra l'altro, l'obiettivo di assicurare tempestivo, approfondito e imparziale svolgimento di idonei accertamenti sulla segnalazione pervenuta, al fine di dare a esse soddisfacente seguito.

Ad ogni modo, l'applicazione delle misure sanzionatorie di seguito richiamate non pregiudica né modifica ulteriori ed eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (p.e., penale, amministrativa o tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare un Reato Presupposto; le regole di condotta sono infatti assunte dall'azienda in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito penale che eventuali condotte possano determinare: il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale esercitata dall'Autorità giudiziaria o di un procedimento iniziato da una Autorità amministrativa indipendente, ma invero deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e di quello amministrativo.

Nel caso in cui la Società preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale (o del procedimento amministrativo), essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale (o del procedimento amministrativo) l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

A seguito dell'avvio di un procedimento disciplinare da parte delle funzioni aziendali competenti, l'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente informato circa l'eventuale applicazione di una sanzione per una violazione del Modello (o delle procedure adottate dalla Società per la sua attuazione) e del Codice Etico e di Comportamento, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza degli stessi.

Infine, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.lgs. 231/2001, nei confronti di tutti i Destinatari del Modello sono previste (i) sanzioni per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa; (ii) sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. Le misure di carattere disciplinare sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse secondo quanto indicato nei paragrafi successivi, poiché la violazione delle norme relative al sistema di segnalazione di fatti illeciti o rilevanti rappresenta, a tutto gli effetti, un'inosservanza del Modello.

6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti della Società a cui si applica il CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti applicabili, in particolare, variano a seconda che il Dipendente rivesta o meno anche la qualifica di Dirigente.

6.2.1. Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigente

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigente – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 e delle eventuali norme speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio applicabile dalla Fiduciaria in virtù del CCNL. Più precisamente:

- il **rimprovero verbale**;
- il **biasimo scritto** della direzione locale;
- il **biasimo scritto** della direzione centrale o generale;
- la **sospensione dal servizio e dal trattamento economico**;
- il **licenziamento per giustificato motivo**;
- il **licenziamento per giusta causa**.

Restano ferme – e si intendono qui a tutti gli effetti richiamate – tutte le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Inoltre, per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione disciplinare, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli organi e funzioni aziendali competenti.

Nello specifico, i comportamenti che costituiscono un illecito disciplinare sono:

- a) il compimento, nell'espletamento di una delle Attività Sensibili o, comunque, di un'attività nell'interesse della Società o che potrebbe determinare un vantaggio diretto o indiretto alla stessa, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- b) la violazione delle procedure adottate e richiamate dal presente Modello o, comunque, il compimento, nell'espletamento di una delle Attività Sensibili o di un'altra attività compiuta nell'interesse della Società o che potrebbe determinare un vantaggio diretto o indiretto alla stessa, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento, a prescindere dal fatto che da tali possano o meno derivare sanzioni per la Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- c) il compimento di atti di ritorsione o di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato una segnalazione di una possibile violazione del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, delle procedure adottate dalla Società e richiamate nel presente Modello o comunque abbia segnalato una delle altre informazioni elencate nel §6.1 della procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa;
- d) il compimento, con dolo o colpa grave, di una segnalazione infondata di una possibile violazione del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, delle procedure adottate dalla Società e richiamate nel presente Modello o delle altre informazioni elencate nel §6.1 della procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*».

6.2.2. Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigente

Nell'ipotesi in cui fosse un Dirigente a (i) compiere, nell'espletamento di una delle Attività Sensibili o, comunque, di un'attività nell'interesse della Società o che potrebbe determinare un vantaggio diretto o indiretto alla stessa, comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e di Comportamento o delle procedure adottate dalla Società e richiamate nel Modello, (ii) compiere atti di ritorsione o di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato una segnalazione, ovvero (iii) compiere, con dolo o colpa grave, una segnalazione infondata, la Società provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione disciplinare, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli organi e funzioni aziendali competenti.

Si precisa infine che, in base a specifico regolamento di RB Fiduciaria, le suddette violazioni o non conformità incidono negativamente sulla valutazione alla base della quantificazione del premio annuale ovvero sui risultati di cui ai programmi di *Management by Objectives* con conseguente riduzione del compenso variabile.

Anche in questo caso, restano ferme – e si intendono qui a tutti gli effetti richiamate – tutte le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL applicati dalla Fiduciaria relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

6.2.3. Disposizioni comuni

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo e del Responsabile della Funzione Risorse Umane della Banca, rimanendo quest'ultimo il soggetto incaricato della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra richiamate.

Rimane comunque salvo il diritto al risarcimento di ogni danno arrecato alla Società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni richiamate, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte della Società, saranno applicate in relazione:

- alle mansioni, al livello di responsabilità e di autonomia del Dipendente o del Dirigente;
- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del Dipendente o del Dirigente, con particolare riguardo, nei limiti consentiti dalla legge, alla sussistenza di precedenti disciplinari a carico del medesimo;
- alle particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti, tra i quali, per esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore, ovvero la necessaria comunicazione alla Banca d'Italia e/o alla CONSOB.

6.4. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché possa effettuare necessarie verifiche ed assumere opportuni provvedimenti.

6.5. Misure nei confronti delle Società di *Service*, Consulenti e *Partner*

Ogni comportamento posto in essere dalle Società di *Service*, dai Consulenti o dai *Partner* in violazione della normativa di cui al Decreto, nonché ogni commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ovvero secondo quanto appositamente comunicato in merito.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7. Introduzione alla Parte Speciale

7.1. Principi generali

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni di un ente, in relazione ai Reati da prevenire, deve, tra le altre cose, prevedere: (i) l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi gli illeciti; (ii) specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; (iii) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione degli illeciti.

Anche a tale scopo, la Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere seguite al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili rilevate presso RB Fiduciaria la possibile commissione di taluno dei Reati Presupposto e, prima ancora, di assicurare l'integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La Parte Speciale del Modello ha altresì lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica sulle Aree Sensibili individuate.

La Parte Speciale, in particolare, disciplina:

- i. l'attività di chiunque operi per conto della Società in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell'assunzione di incarichi di gestione o controllo della Società, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione dei Soggetti Apicali della Società;
- ii. nei limiti delle disposizioni applicabili, l'attività di chiunque, pur non essendo uno dei soggetti individuati *sub i*), operi nel suo interesse in forza di rapporti contrattuali.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea e comunque sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello. In tale evenienza, tuttavia, deve essere inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica della decisione da parte del soggetto di volta in volta competente.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, di rappresentanza e di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ad ogni modo, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alla legge, alle previsioni del Codice Etico e di Comportamento, alle regole contenute nel Modello e alle procedure adottate dalla Società.

7.2. La documentazione interna di RB Fiduciaria

La documentazione interna (e.g., funzionigrammi, procedure, comunicazioni organizzative, ecc.) richiamata dalla Parte Speciale del Modello devono intendersi parte integrante dello stesso.

Più in generale, la documentazione interna di RB Fiduciaria è caratterizzata dai seguenti principi: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; (iii) chiara descrizione delle linee di rapporto.

Le procedure interne di RB Fiduciaria, in particolare, devono inoltre prevedere i seguenti elementi: (i) massima separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e/o lo conclude e il soggetto che lo controlla; (ii) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; (iii) adeguato livello di formalizzazione; (iv) divieto di prevedere sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

Le procedure adottate dalla Società richiamate dalla Parte Speciale del Modello sono costantemente aggiornate dagli organi competenti, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

È infatti compito dell'Organismo vigilare che le procedure siano idonee al rispetto dei principi contenuti nel Modello.

7.3. Il sistema di deleghe e procure di RB Fiduciaria

In linea generale, deve intendersi per **delega** quell'atto interno alla Società di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Viceversa, deve intendersi per **procura** il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di soggetti terzi. Di riflesso, all'interno della Società, ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una *procura generale funzionale* di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la *delega*.

Il sistema di deleghe e procure, in linea di principio, deve essere caratterizzato da elementi che assicurino la prevenzione dei Reati Presupposto e, nel contempo, consentano comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per tale ragione, nell'ambito delle attività della Società, i requisiti essenziali del sistema di deleghe sono:

- a) l'obbligo, per tutti coloro – compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo e delle Società di *Service* – che intrattengono per conto di RB Fiduciaria rapporti con la Pubblica Amministrazione, di essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le necessità di coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma aziendale, nonché quella di aggiornare il sistema a seguito di mutamenti organizzativi;
- c) la necessità per ciascuna delega di definire in modo specifico e univoco sia i poteri del delegato, sia il soggetto (organo aziendale o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) la coerenza tra i poteri gestionali assegnati con la delega e gli obiettivi aziendali;
- e) la disponibilità di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite con la delega.

Invece, i requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, sono:

- a) le procure generali funzionali, sono conferite esclusivamente ai soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (a causa, per esempio, dell'assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, del trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, di dimissioni, licenziamento e revoca, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (*e.g.*, i documenti interni alla Società con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

PARTE SPECIALE

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24, D.lgs. 231/2001

TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, CO. 2, C.P.)

Tale ipotesi di reato, costituente un'ipotesi aggravata di truffa, incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di *artifici* – *i.e.*, l'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente – o *raggiri* – *che*, essenzialmente, consistono in una menzogna qualificata perché corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera – sono compresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno. Inoltre, ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato o altro ente pubblico patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi, *p.e.*, all'inganno ai danni di un funzionario di banca che sia indotto a trasferire denaro al truffatore denaro di un ente pubblico). Il profitto, ancora, può consistere anche in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di *ente pubblico*, rientra qualsiasi ente che persegue finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico. Rileva, infine, precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi, nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Esempio

Nella predisposizione di documenti per la partecipazione a una procedura di gara, un Dipendente della Società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere – perché, p.e., supportate da documentazione artefatta – così ottenendo l'aggiudicazione della gara stessa.

FRODE INFORMATICA A DANNO DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TERC.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio

Un Dipendente della Società altera i software utilizzati per le segnalazioni di vigilanza o le denunce redditi così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso.

1.2. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato di corruzione consiste in un accordo tra un pubblico ufficiale e un soggetto privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di

ufficio (corruzione c.d. *propria*) ovvero per l'esercizio, ancorché conforme ai suoi doveri, della sua funzione o dei suoi poteri, a prescindere dall'effettivo compimento di uno specifico atto (corruzione c.d. *impropria*).

Nella corruzione *impropria* ex art. 318 c.p., l'attività del pubblico ufficiale è pienamente conforme all'interesse pubblico e ciò che si intende punire è esclusivamente il mercimonio della funzione. Nel caso della corruzione *propria* ex art. 319 c.p., invece, il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio di un atto contrario ai suoi doveri, oppure in cambio dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato.

Nei delitti di corruzione, il pubblico ufficiale e il privato si pongono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione (art. 317 c.p.) che, invece, presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato. Per tale ragione, nei delitti di corruzione, sia il corrotto sia il corruttore sono puniti, a differenza di quanto avviene invece nella concussione, che punisce invece solo il pubblico ufficiale proprio in considerazione della situazione di squilibrio che si instaura tra i soggetti.

Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. («*Circostanze aggravanti*»), la pena del delitto di corruzione *propria* è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Si noti, inoltre, che l'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

È l'art. 321 c.p., invece, a stabilire che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter («*Corruzione in atti giudiziari*», di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Esempi

Un Dipendente della Società offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività della Società.

Un Dipendente della Società, affinché il pubblico ufficiale agevoli indebitamente la Società nell'esercizio delle sue funzioni (i) stipula contratti per l'acquisto di beni o servizi (p.e., arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, ecc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente a importi superiori al valore reale del bene o del servizio ovvero ai prezzi di mercato; (ii) paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze in realtà non rese; (iii) paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni mai realizzati ovvero alla retribuzione di servizi mai effettuati; (iv) predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale; (v) dà o promette al pubblico ufficiale, che accetta la dazione o la promessa, regali o omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; (vi) assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona promotori e collaboratori da quest'ultimo indicati, nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste dal ruolo; ovvero, ancora, (vii) riconosce al pubblico ufficiale condizioni particolarmente favorevoli alle condizioni standard applicabili a operazioni finanziarie simili.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TERC.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Esempi

Un Dipendente della Società versa denaro a un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie difensive o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Un Dipendente della Società dà o promette denaro o altra utilità a un magistrato, cancelliere o altro funzionario per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Un Dipendente della Società dà denaro a un professionista di fiducia affinché quest'ultimo ricompensi un magistrato, cancelliere o altro funzionario al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Un Dipendente della Società dà o promette denaro o altra utilità a un magistrato o altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei a incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATERC.P.)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni – di qui la differenza tra costrizione e induzione – consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Esempio

Un Dipendente della Società, nell'ambito di conversazioni telefoniche intercorrenti con un funzionario della Banca d'Italia in occasione di una visita ispettiva, viene indotto dal suddetto funzionario ad assumere il proprio figlio in Società per evitare controlli più stringenti.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Il reato rappresenta quindi una *forma anticipata* di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di una delle forme di corruzione sopra descritte, questa non si perfezioni in quanto una delle parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

Esempio

Un Dipendente della Società offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività della Società ma il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta.

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Ai sensi dell'art. 322-bis, co. 1, c.p. le disposizioni del codice penale in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione si applicano anche quando i soggetti che svolgono funzioni pubbliche sono (i) membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di

Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione europea; (ii) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea; (iii) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea; (iv) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea; (v) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; (vi) giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; (vii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; (viii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 322-bis, co. 2, c.p., nell'ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater*, co. 2, c.p.), nelle ipotesi di corruzione (art. 321 c.p.) e di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2, c.p.), il soggetto privato è punito quando il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (i) alle persone indicate dall'art. 322-bis, co. 1, c.p. e sopra richiamate; (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Esempio

Un Dipendente della Società dà o promette denaro o altra utilità a un funzionario della Banca Centrale Europea affinché lo stesso blocchi un procedimento ispettivo nei confronti della Società.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BISC.P.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei Reati Presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si noti, inoltre, che il comma 4 della medesima disposizione prevede un innalzamento del trattamento sanzionatorio se «i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

Esempio

Un Dipendente della Società accetta di corrispondere una somma di denaro a Tizio, il quale, vantando asserite conoscenze o "entrature" con esponenti di Banca d'Italia, si offre di "intercedere" presso di loro, al fine di ottenere la chiusura senza provvedimenti sanzionatori di un'indagine amministrativa che, in realtà, ha ravvisato violazioni meritevoli di sanzioni da parte di Banca d'Italia nei confronti della Società.

1.3. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sino a qui descritti, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti – soprattutto perché comportano un

contatto, diretto o indiretto, degli esponenti della Società con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione – sono i seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- V. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VI. Gestione del contenzioso;
- VII. Utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (e.g. Banca d'Italia, Ministero dello Sviluppo Economico etc.) in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti**
 - Processo Sensibile principale: I
- b) **Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei Funzionari di Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale ed altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, nonché con Autorità di Pubblica Sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni**
 - Processi Sensibili principali: I e III
- c) **Gestione adempimenti e rapporti nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti relativamente allo svolgimento delle attività regolate dalla legge (e.g. Garante per la Protezione dei Dati Personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni**
 - Processo Sensibile principale: I
- d) **Acquisto di beni, servizi e consulenze**
 - Processi Sensibili principali: II e V
- e) **Gestione dei contenziosi**
 - Processo Sensibile principale: VI
- f) **Trasmissione su supporti informatici a Pubbliche amministrazioni, Enti Pubblici o Autorità, per il tramite di *outsourcer* esterni oppure tramite sistemi informativi interni**
 - Processi Sensibili principali: I e VII

1.4. Principi generali di comportamento

In relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si intendono anzitutto integralmente richiamati anche ai fini del presente Modello sia il **Codice anticorruzione**, sia il **Codice Etico e di Comportamento** (con particolare riferimento agli artt. 13-17 dello stesso).

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale, è **proibito**:

- effettuare o promettere, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, elargizioni di denaro – anche utilizzando risorse proprie e non della Società (p.e., da conti privati) – o di altra utilità nei confronti di pubblici ufficiali, di incaricati di un pubblico servizio o di qualsiasi persona che vanti presunte o effettive conoscenze con gli stessi;
- offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi (quali, p.e., inviti a eventi di intrattenimento o sportivi) od ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle procedure aziendali – *i.e.*, ogni forma di regalo offerto di non modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; in particolare:
 - ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non devono essere offerti, direttamente o indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo Allianz o miranti a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
 - anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge né comunque poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura – quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza ecc. – in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (o di loro parenti, amici o *partner* di affari) che possano determinare rinvolti – o interpretabili come potenzialmente rinvolti – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare pagamenti in denaro contante, fatto salvo per quanto si dirà *infra* in relazione alla c.d. *piccola cassa*;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, in special modo al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismo pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

1.5. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 1.3, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità di vigilanza (e.g., CONSOB, Banca d'Italia ecc.) in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;** e
- b) **Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei Funzionari di Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale ed altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, nonché con Autorità di Pubblica Sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni**
- c) **Gestione adempimenti e rapporti nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti relativamente allo svolgimento delle attività regolate dalla legge (e.g. Garante per la Protezione dei Dati Personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni**

- i Tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti non ordinari con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di vigilanza e di controllo, sono tenuti, oltre al rispetto di tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e nel Codice Etico e di Comportamento, a sottoscrivere una descrizione delle Attività Sensibili svolte;
- ✓ **Control Owner:** Unità organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 – Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate
- ii Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (quali, p.e., relative al D.lgs. 81/ 2008, verifiche tributarie, verifiche dell’INPS o delle Autorità di vigilanza) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati; di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall’Organismo di Vigilanza;
- ✓ **Control Owner:** Unità organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 – Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate
- iii Ciascun Dipendente che intenda o abbia necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la PA deve preventivamente rivolgersi alla struttura di volta in volta individuata dalle procedure aziendali al fine di impostare il contatto e il rapporto in maniera appropriata. Qualora non sia possibile informare preventivamente la struttura, il Dipendente che si trovi nelle condizioni di dover intrattenere rapporti istituzionali con la PA, informa la struttura deputata non appena concretamente possibile. Per particolari circostanze, che impediscano di informare preventivamente la struttura deputata, poiché discendenti da un obbligo di riservatezza in capo a RB Fiduciaria, la funzione aziendale preposta può decidere di autorizzare le differenti e più appropriate modalità di contatto e di svolgimento dei rapporti istituzionali con PA, fermo restando l’obbligo di informare la struttura a tal fine deputata, nel momento in cui tali obblighi di riservatezza siano venuti meno;
- iv La Società identifica il personale incaricato di intrattenere, nell’ambito delle proprie mansioni, rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione o di enti pubblici territoriali e non territoriali, con indicazione di compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con le regole di segregazione dei compiti previste dalla Società e con il sistema di deleghe e procure adottato;
- ✓ **Control Owner:** Unità organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 – Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate
- v La Società identifica il personale incaricato alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di visite ispettive, con indicazione dei compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
- ✓ **Control Owner:** Unità organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 – Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate
- vi La Società definisce e formalizza i compiti e comportamenti da adottare nel corso di eventuali visite ispettive e archivia i verbali predisposti a seguito delle stesse;
- ✓ **Control Owner:** Unità organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 – Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 – Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate

d) Acquisti di beni, servizi e consulenze

- i La Società definisce e formalizza il *budget* annuale e il processo di approvazione delle spese *extra budget*;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Pianificazione e Controllo di Allianz Bank; Direzione Commerciale di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2008/022.4 - Budgeting e pianificazione strategica; Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo
- ii La Società, per le attività di *procurement* gestite dalla funzione *Finance*, prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto e assicura che vi sia separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Compliance* e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2008/022.4 - Budgeting e pianificazione strategica; Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo
- iii La Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con Consulenti e Fornitori la quale prevede una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di attendibilità e onorabilità dei fornitori aziendali prevedendo una lista di Consulenti e Fornitori "accreditati" e disciplina il processo di acquisto del bene/attività consulenziale, indicando le unità coinvolte;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Antifrode e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Unità Organizzativa *Demand & Procurement Management* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Analisi Integrità del fornitore – Questionario di Autovalutazione del fornitore; Analisi Integrità del fornitore – Valutazione Allianz Bank; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- iv La Società assicura la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Demand & Procurement Management* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Analisi Integrità del fornitore – Questionario di Autovalutazione del fornitore; Analisi Integrità del fornitore – Valutazione Allianz Bank; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- v I Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Fornitori e i Consulenti "accreditati" dalla Società; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti diversi devono essere accompagnate da adeguata motivazione e pur sempre nel rispetto della procedura aziendale;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Demand & Procurement Management* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- vi La Società attua una gara tra i fornitori accreditati in occasione di acquisti di beni e servizi per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita *policy* aziendale;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Demand & Procurement Management* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- vii La Società si è dotata di un'apposita procedura aziendale che regola la selezione dei Fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, con i quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Pianificazione e Controllo di Allianz Bank

- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- viii La Società effettua una valutazione periodica dei Fornitori di beni e servizi con i quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito al fine di monitorare l'operato degli stessi;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Demand & Procurement Management* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- ix La Società monitora periodicamente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Fornitori ed eventualmente aggiorna le liste dei Fornitori "accreditati";
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Demand & Procurement Management* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo; Procedura *Vendor Integrity Screening* (VIS) e Verifiche Aggiuntive (Carichi Pendenti)
- x I contratti tra RB Fiduciaria e le Società di *Service*, i Consulenti e i *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare tutte le condizioni previste negli stessi;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2013/006.2 - Gestione della contrattualistica
- xi Nei contratti con Consulenti e Fornitori sarà inserita la specifica clausola *anti-corruption*, definita sulla base delle disposizioni impartite al Gruppo da Allianz SE;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2013/006.2 - Gestione della contrattualistica
- xii La Società inserisce nei contratti con i Consulenti e Fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano: (i) di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei Reati; (ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito *web*; (iii) di impegnarsi al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2013/006.2 - Gestione della contrattualistica
- xiii Nei contratti con i Consulenti e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2013/006.2 - Gestione della contrattualistica
- xiv Prima di effettuare pagamenti relativi ad acquisti di beni/servizi la Società verifica l'avvenuta prestazione del servizio/ricezione del bene. Sono definite e formalizzate le attività di verifica dell'allineamento tra l'entrata merce/avvenuta prestazione del servizio, il relativo ordine d'acquisto e la fattura ricevuta dal Fornitore;
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo

- xv** La Società definisce le spese gestibili tramite cassa contante indicando le modalità di rendicontazione da parte del soggetto che sostiene le spese e prevedendo attività di verifica della corretta rendicontazione;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Reti, Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo
- xvi** La Società definisce ruoli e responsabilità per le attività di deposito e reintegro delle casse contanti;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Reti, Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo
- xvii** La Società prevede l'esecuzione e autorizzazione delle riconciliazioni della piccola cassa;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Reti, Contabilità e Bilancio di Allianz Bank; Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo

e) Gestione dei contenziosi

- i** La Società definisce ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizioni in pre-contenziosa;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Consulenza Legale Rete di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/071.3 - Gestione del contenzioso
- ii** Per la gestione di contenziosi, ai legali esterni deve essere richiesta specifica dichiarazione di rispetto da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. n. 231/2001 e dei principi in tale ambito adottati dalla Società;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Consulenza Legale Rete di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2013/006.2 - Gestione della contrattualistica
- iii** La Società prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali esterni avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Unità Organizzativa Consulenza Legale Banca di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/004.3 - Gestione del ciclo passivo
- iv** La Società prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- ✓ **Control Owner:** Responsabile dell'Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank; Unità Organizzativa Consulenza Legale Rete di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/071.3 - Gestione del contenzioso
- v** La Società prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- ✓ **Control Owner:** Responsabile dell'Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank; Unità Organizzativa Consulenza Legale Rete di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/071.3 - Gestione del contenzioso

- vi. Nel caso in cui non sia possibile optare per un nominativo già censito all'interno dell'apposito elenco dei legali esterni accreditati, la Società si avvale di studi legali esterni per l'assistenza nella causa/procedimento instaurato, la cui selezione è condotta dall'Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Consulenza Legale Rete di Allianz Bank (per la valutazione delle candidature di legali esterni non presenti nella Recommended List); Responsabile dell'Unità Organizzativa Legale di Allianz Bank (per la selezione del legale esterno)
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/071.3 - Gestione del contenzioso
- k) **Trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o Autorità, per il tramite di *outsourcer* esterni oppure tramite sistemi informativi esterni**
- i Nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società, anche tramite Allianz Bank, svolge l'attività di generazione periodica di flussi informativi verso soggetti della Pubblica Amministrazione, per il tramite di *outsourcer* esterni -*e.g.*, Consorzio fra istituti bancari - oppure tramite sistemi informativi interni il cui utilizzo è limitato a personale autorizzato e prevede procedure di verifica di liceità e correttezza dei dati trasmessi. In aggiunta è fatto divieto al personale di installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, sfruttare vulnerabilità) sia di sistemi interni che esterni;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Unità Organizzativa Segreteria Societaria di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2016/001.2 - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e ad altri Enti esterni
- ii Le Società di *Service* per la fornitura dei servizi di natura informatica sono tenute a gestire il servizio informatico nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello, garantendo l'esatto adempimento a favore della Società di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Organizzazione e Sviluppo Applicativo di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli *outsourcer* informatici; Policy di esternalizzazione di funzioni aziendali
- iii Amos Italia e le Società di *Service* per la fornitura dei servizi di natura informatica sono tenute a gestire il servizio informatico nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello, garantendo l'esatto adempimento a favore di Allianz Bank di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Organizzazione e Sviluppo Applicativo di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli *outsourcer* informatici; Policy di esternalizzazione di funzioni aziendali

2. Reati informatici e trattamento illecito di dati

2.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001

FALSITÀ DI UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BISC.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 e ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità *ideologiche* che le falsità *materiali*, sia in atti *pubblici* che in atti *privati* – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei: per *documento informatico*, in particolare, deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Esempi

Un Dipendente della Società inserisce fraudolentemente dei dati falsi in banche dati pubbliche.

Un Dipendente della Società deliberatamente modifica gli archivi informatici della Società in modo da falsificare i dati o i documenti ivi contenuti.

Un Dipendente della Società utilizza in maniera fraudolenta il dispositivo di firma digitale per inviare documenti aventi valore legale o probatorio come, p.e., il bilancio civilistico della Società o la modulistica F24.

Un Dipendente della Società cancella o altera le informazioni a valenza probatoria salvate sui sistemi informatici della Società, allo scopo di eliminare le prove di un reato.

ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TERC.P.)

Il reato di cui all'art. 615-*ter* c.p. punisce chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Questo illecito penale rientra tra i delitti contro la libertà individuale: il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. «*domicilio informatico*», benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'*accesso* a un sistema e il *mantenimento* nel sistema: l'accesso deve essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da una misura di sicurezza (*i.e.*, anche da una semplice *password*); viceversa, il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dall'agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito. Non rilevano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici (*i.e.* disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro, ecc.).

Si noti che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, il reato in esame può *concorrere* con la frode informatica *ex art.* 640-*ter* c.p. analizzata in precedenza mentre, in considerazione della sua maggiore gravità a fronte della tutela del medesimo bene giuridico, *assorbe* il reato punito dall'art. 615-*quater* c.p. esaminato *infra*.

Esempio

Un Dipendente della Società si introduce nel sistema informatico di un'altra società fiduciaria protetto da password di accesso così da carpire dati riservati.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 615-QUATERC.P.)

L'art. 615-*quater* c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Rilevano, dunque, condotte *preliminari* all'accesso abusivo, poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche.

Esempio

Un Dipendente della Società si procura abusivamente i codici di accesso al sistema informatico di un'altra società fiduciaria per accedere a informazioni sulle caratteristiche di prodotti finanziari commercializzati dalla stessa.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUESC.P.)

L'art. 615-*quinquies* c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un *virus*, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici. È necessaria la sussistenza dello scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio

Un Dipendente della Società invia a un lavoratore di una società fiduciaria concorrente un programma infettato da un virus, allo scopo di danneggiarne il sistema informatico.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATERC.P.)

L'art. 617-*quater* c.p. punisce, a querela della persona offesa, chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, oppure, ancora, rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni medesime. Il secondo comma della medesima disposizione, viceversa, rende procedibile d'ufficio – e innalza la pena della reclusione – se il fatto è commesso: (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, da un altro ente pubblico o da un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Secondo l'interpretazione maggioritaria del reato in esame, la fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione. Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale, ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in

cui la comunicazione sia rivolta a un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Nell'ipotesi del secondo comma, invece, non è necessario che le comunicazioni siano state intercettate in modo fraudolento, in quanto la norma persegue il fine di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni c.d. *chiuse*, ossia destinate a rimanere segrete.

Esempio

Un Dipendente della Società esegue attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di una società fiduciaria concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIESC.P.)

Questo reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* c.p. è quindi costituita dalla mera installazione di apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazione informatiche o telematiche.

Esempio

Un Dipendente della Società installa apparecchiature allo scopo di intercettare le comunicazioni email di uno o più dipendenti di una società fiduciaria concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BISC.P.)

Tale reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, in particolare, per *dato* si intende la rappresentazione di informazioni o concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un *computer*, sono codificate in forma elettronica, magnetica, ottica o, comunque, non percettibile visivamente; per *programma informatico*, invece, si intende un insieme di dati; per *informazione*, infine, si intende quelle incorporate su un supporto materiale.

Esempio

Un Dipendente della Società procede alla cancellazione di dati dalla memoria di un computer aziendale senza essere stato preventivamente autorizzato da parte delle competenti funzioni della Società.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte dell'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Quindi, quando l'alterazione dei dati delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello previsto dall'art. 635-*bis* c.p.

Il reato, inoltre, si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati *direttamente* o *indirettamente* - per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un *virus*.

Esempio

Un Dipendente della Società esegue attività di sabotaggio industriale trasmettendo un virus ai domini e-mail di una società fiduciaria concorrente al fine di intasare e rendere inservibile il sistema informatico della stessa.

2.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati sino a qui descritti, il Processo Sensibile della Fiduciaria potenzialmente più esposto al rischio di commissione di illeciti è il seguente:

VII. Utilizzo dei sistemi informatici aziendali

Nello specifico, all'interno del Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

a) **Gestione e utilizzo del sistema informatico e della rete aziendale nonché accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione da parte di soggetti con profilo di "System Administrator" e/o profilo di superuser**

- Processo Sensibile principale: VII

2.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, i Dirigenti e i membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, a tutti i soggetti che operano in Allianz Technology S.p.A, società del Gruppo che fornisce alla Società le attività di erogazione, gestione e sviluppo dei servizi IT.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 24-*bis* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale, è **proibito**:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o comunque utilizzare strumenti *software* o *hardware* che potrebbero essere adoperati per analizzare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (come, p.e., sistemi per individuare *password*, decifrare *file* criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la loro documentazione;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;

- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Fiduciaria sia coinvolta a qualunque titolo.

2.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alla Attività Sensibile individuata *supra* § 2.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) **Gestione e utilizzo del sistema informatico e della rete aziendale nonché accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione da parte di soggetti con profilo di "System Administrator" e/o profilo di superuser**
- i La Società informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Information Security Office* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica
- ii La Società imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica
- iii La Società fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica
- iv La Società dota la stanza dei server di porta con chiusura a chiave;
- v La Società protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica
- vi La Società si assicura che tutte le connessioni a reti aziendali da reti esterne devono avvenire tramite firewall e che le reti private virtuali sono configurate e gestite dagli *outsourcer* IT in accordo con le richieste e le indicazioni fornite
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli *outsourcer* informatici; Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Procedura n. 2015/001.1 -

Gestione dei cambiamenti; Procedura n. 2016/002.1 - Gestione delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo

- vii La Società mantiene una documentazione, aggiornata nel tempo, di tutte le connessioni ad altre reti, le tipologie di rete, le componenti di rete e la configurazione di questi componenti;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Information Security Office* di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli outsourcer informatici; Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Procedura n. 2015/001.1 - Gestione dei cambiamenti; Procedura n. 2016/002.1 - Gestione delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
- viii La Società si assicura che l'accesso ai dati ed alle applicazioni aziendali sia limitato al solo il personale autorizzato. Tali permessi sono assegnati in accordo ad una procedura formalizzata e sono verificati periodicamente tramite sistemi automatici e con il coinvolgimento dei responsabili degli utenti;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Information Security Office* di Allianz Bank; Unità Organizzativa Organizzazione e Sviluppo Applicativo di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli outsourcer informatici; Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Procedura n. 2015/001.1 - Gestione dei cambiamenti; Procedura n. 2016/002.1 - Gestione delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
- ix La Società ha definito delle regole di assegnazione e composizione delle credenziali necessarie per l'accesso ai sistemi informativi aziendali;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Information Security Office* di Allianz Bank; Unità Organizzativa Organizzazione e Sviluppo Applicativo di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli outsourcer informatici; Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Procedura n. 2015/001.1 - Gestione dei cambiamenti; Procedura n. 2016/002.1 - Gestione delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo
- x Al fine di poter gestire al meglio la sicurezza delle informazioni, la Banca ha istituito un'unità organizzativa *ad hoc* (*Information Security Office*) che si occupa di: (i) gestire gli incidenti di sicurezza informatica, con l'obiettivo di identificare tempestivamente e minimizzare l'impatto di eventi avversi in ambito di sicurezza informatica, garantendo il tempestivo ripristino del regolare funzionamento dei servizi e delle risorse ICT coinvolte; (ii) gestire le frodi informatiche, sia potenziali sia reali, effettuate a danno dei clienti della Banca, al fine di ottenere accesso indebito ai canali messi a disposizione dalla medesima per effettuare pagamenti via internet; (iii) gestire e controllare gli accessi alle applicazioni del sistema informativo aziendale;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Information Security Office* di Allianz Bank; Unità Organizzativa Organizzazione e Sviluppo Applicativo di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli outsourcer informatici; Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Procedura n. 2015/001.1 - Gestione dei cambiamenti; Procedura n. 2016/002.1 - Gestione delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo

- xi** La Società fornisce ogni sistema informatico di adeguato **software firewall e antivirus** e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3
- Gestione e controllo degli accessi
- xii** La Società limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3
- Gestione e controllo degli accessi;
- xiii** Qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), la Società protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3
- Gestione e controllo degli accessi;
- xiv** La Società limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo username ed alla password, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "token" - una chiavetta - in grado di generare password casuali necessarie per l'accesso);
- ✓ **Control Owner:** Gestore del contratto con Allianz Technology S.p.A.
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2005/077.3
- Gestione e controllo degli accessi;

3. Delitti di criminalità organizzata

3.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali: (i) *stabilità e permanenza*, poiché il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; (ii) *indeterminatezza del programma criminoso*, perché l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato ma lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso, l'indeterminatezza del programma criminoso riguarda l'entità numerica degli illeciti); (iii) *esistenza di una struttura organizzativa*, perché l'associazione deve prevedere una organizzazione di mezzi e di persone che, seppur in forma rudimentale, sia adeguata a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica. Sono altresì puniti con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente anche se commesso a livello *transnazionale*. A tale riguardo, giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della medesima legge si considera *transnazionale* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (i) sia commesso in più di uno Stato; ovvero (ii) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono analizzate e approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto, invece, ai reati non previsti espressamente dal D.lgs. 231/2001, nella giurisprudenza di legittimità si rinvencono orientamenti contrastanti circa una loro potenziale rilevanza. In una prima fase, infatti, la Corte di Cassazione sembrava escludere, sia pure ai soli fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che reati non contemplati dal Decreto potessero dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art. 416 c.p. (e il conseguente addebito di responsabilità nei confronti dell'ente ex art. 24-ter del Decreto) si sarebbe trasformato in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato nel D.lgs. 231/2001 (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, sent. 20 dicembre 2013, n. 3635).

Successivamente, però, sempre analizzando profili relativi alla corretta perimetrazione del profitto confiscabile in capo all'ente, sembra aver sposato una tesi meno restrittiva, riconoscendo la possibilità di ablazione di somme nei confronti della persona giuridica imputata – ai sensi dell'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001 – sebbene i reati scopo del sodalizio fossero illeciti di natura fiscale non contemplati tra quelli previsti dal Decreto (così, Cass. pen., sez. II, sent. 3 marzo 2017, n. 30255).

Orientamento, quest'ultimo, abbracciato – e precisato – anche da più recente sentenza (si tratta, in particolare, di Cass. pen., sez. III, sentenza 29 novembre 2019, n. 8785).

Ebbene, anche se astrattamente questo orientamento potrebbe portare a una “infinita” estensione della responsabilità amministrativa dell'ente, si noti, tuttavia, che dai repertori giurisprudenziali emerge come in tutti casi in cui è stato contestato all'ente l'art. 24-ter a fronte della commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato a reati-scopo estranei al catalogo del Decreto, gli stessi si sostanziano in illeciti di natura tributaria, che, ora, sono invece contemplati tra i Reati Presupposto.

Esempio

Più Dirigenti e Dipendenti della Società, d'intesa con uno o più Dirigenti della Banca e con il supporto di Consulenti legali all'uopo individuati, si associano allo scopo di commettere sistematiche violazioni della normativa tributaria italiana al fine di consentire alla Società di non versare ingenti somme dovute a titolo di imposta.

3.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di costituzione di una associazione per delinquere, fermi tutti gli altri presidi descritti negli altri capitoli della Parte Speciale del Modello in relazione ai vari possibili reati-scopo, sono:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- V. Acquisto di beni, servizi e consulenze.

Nello specifico, all'interno dei Processi Sensibili, è stata individuata la seguente Attività Sensibili:

a) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Fornitori e Consulenti;

- Processi Sensibili principali: II e V

3.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Fornitori e ai Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 24-ter del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale e fermi tutti i divieti descritti negli altri capitoli della Parte Speciale del Modello in relazione ai vari possibili reati-scopo del reato di associazione per delinquere, è **proibito** instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

3.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alla Attività Sensibile individuata *supra* § 3.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

a) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Fornitori e Consulenti

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. d) della Parte Speciale)

4. Reati societari

4.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che: (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; (ii) la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:

- a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

Esempio

Gli Amministratori redigono un bilancio indicando nelle poste attive crediti in realtà inesistenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, CO. 2, C.C.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, mediante l'occultamento di documenti o altri artifici idonei allo scopo, gli amministratori impediscono o, più semplicemente, ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato è presupposto della responsabilità degli enti nella sola ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo creato dagli amministratori abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento nel Decreto al solo secondo comma della disposizione in esame.

Esempio

Un Amministratore della Società occulta documenti al Collegio Sindacale, ostacolandone l'attività di controllo e, così, cagionando un danno ai soci.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 2626 c.c. prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati a favore di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Esempio

Gli Amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve ex art. 2627 c.c. contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa. Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrino anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale. Qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal codice civile e dalla legislazione sugli emittenti. Il codice civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei consiglieri a ciò delegati.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c. o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione delibera la riduzione del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un pregiudizio ai creditori della medesima.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 2632 C.C.)

L'art. 2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante (i) l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; o (iii) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio

La Società delibera un aumento di capitale che viene interamente sottoscritto da Allianz Bank che, a sua volta, delibera un aumento del proprio capitale questa volta sottoscritto interamente da RB Fiduciaria.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Il reato di corruzione tra privati, profondamente modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è parimenti sanzionato chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «*esercita funzioni direttive diverse*» rispetto a quelle indicate.

Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma*».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «*offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*».

Nel codice civile è stato inoltre introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): a questo proposito, la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Merita segnalare, infine, che la L. 3/2019 ha modificato il regime di procedibilità a querela sia della corruzione tra privati che dell'istigazione alla corruzione tra privati, prevedendo per entrambe la procedibilità d'ufficio.

Esempio

Un Dipendente della Società offre denaro al responsabile commerciale di un'altra società al fine di sottoscrivere un contratto a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

Un Dipendente della Società offre denaro al responsabile commerciale di un'altra società al fine di sottoscrivere un contratto a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, ma l'offerta non viene accettata.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Esempio

Uno o più Amministratori falsificano documentazione al fine di influenzare illecitamente una delibera assembleare.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La fattispecie incrimina la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie in esame – nel tutelare il regolare funzionamento del mercato (aggiotaggio cd. societario) – riguarda i soli strumenti finanziari non quotati. La fattispecie tutela inoltre la stabilità del sistema bancario (aggiotaggio cd. bancario).

Esempio

Il Direttore Generale di RB Fiduciaria diffonde al mercato una falsa notizia idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità patrimoniale della Società.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale reato è posto a tutela delle funzioni di controllo esterno della società e si realizza in due diverse ipotesi.

La prima ipotesi, che punisce le false informazioni alle Autorità di vigilanza, si configura nel caso in cui soggetti dotati di una particolare qualifica (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) esponano, nelle comunicazioni obbligatorie per legge alle Autorità di Vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, quindi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta a ostacolare l'attività delle Autorità di vigilanza.

La seconda ipotesi, che si focalizza sulla realizzazione di un ostacolo alle funzioni di vigilanza, si configura indipendentemente dalle peculiarità della condotta e dal fine perseguito dagli agenti: rileva esclusivamente che l'attività dell'Autorità di vigilanza sia stata ostacolata dalla condotta – qualunque essa sia – dell'agente.

Esempio

La Società comunica a Banca d'Italia fatti materiali non rispondenti al vero nel corso di un procedimento ispettivo, al fine di evitare ostacolare i controlli della stessa Autorità.

4.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati societari sino a qui descritti, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- IV. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VI. Gestione del contenzioso;
- IX. Gestione dei rapporti con i *media* e delle informazioni privilegiate.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, in relazione ai Reati societari sopra richiamati, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) **Gestione delle comunicazioni esterne, con particolare riferimento a: comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse; altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico (informazioni relative ai bilanci e relazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene);**
 - Processi Sensibili principali: I e III
- b) **Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni delle Autorità di vigilanza;**
 - Processo Sensibile principale: III
- c) **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità di vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;**
 - Processo Sensibile principale: I
- d) **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il loro controllo;**
 - Processo Sensibile principale: III
- e) **Gestione delle operazioni di incremento o riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali, nonché operazioni di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e di restituzione dei conferimenti;**
 - Processo Sensibile principale: III
- f) **Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e di delibera in Assemblea dei Soci e gestione dei rapporti con tale Organo sociale.**
 - Processo Sensibile principale: III
- g) **Acquisto di beni, servizi e consulenze;**
 - Processi Sensibili principali: II e IV
- h) **Rapporti con i *media*;**
 - Processo Sensibile principale: IX

i) **Gestione delle controversie e accordi transattivi;**

- Processo Sensibile principale: VI

4.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti e ai Fornitori.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-ter del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nelle attività di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nonché in tutte le altre attività o operazioni che potrebbero avere un riflesso sul patrimonio della Società o sulle garanzie creditorie, è **proibito**:

- esporre nei bilanci, nelle relazioni e in tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo Allianz;
- alterare i dati e le informazioni destinate alla predisposizione dei prospetti informativi predisposti dalla Società, dalla Capogruppo Allianz o dalla Banca;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società o del Gruppo, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti;
- impedire, in qualsiasi modo, le attività di controllo legalmente attribuito al Collegio Sindacale;
- restituire conferimenti ai soci (o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli) fuori dai casi previsti dalla legge;
- compiere operazioni di ripartizione di utili o di riserve fuori dai casi consentiti dalla legge;
- compiere qualsiasi operazione che possa aumentare in modo fittizio il capitale sociale o che, comunque, possa cagionare un danno ai creditori della Società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Ancora, nelle attività di gestione degli adempimenti amministrativi della Società e di gestione dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità di vigilanza, è **proibito**:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza alle quali è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre fatti materiali non veritieri, ancorché di carattere valutativo, nelle comunicazioni obbligatorie per legge, ovvero occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti – di cui è obbligatoria la comunicazione – sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società;
- occultare, nel corso di verifiche, ispezioni, o accessi di funzionari delle Autorità di vigilanza, documenti, relazioni o atti di cui è stata richiesta l'esibizione;
- comunque, ostacolare in qualsiasi altra forma le funzioni di controllo delle Autorità di vigilanza.

Da ultimo, nella gestione delle attività della Società, in quella di gestione degli investimenti e in tutti i rapporti con soggetti privati che, per qualsiasi ragione, vengono a contatto con le attività della Società, è **proibito**:

- effettuare pagamenti in contanti;
- offrire, promettere, corrispondere indebitamente, nell'esercizio dell'attività aziendale, anche in via indiretta, denaro o comunque cose di valore a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (come, p.e., promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la Fiduciaria ha in corso – o intende intrattenere – rapporti commerciali o inerenti la gestione del *business* aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere (o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali e di Gruppo;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti o *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- effettuare atti di liberalità o sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle *policy* aziendali e di Gruppo Allianz;
- instaurare *partnership*, *joint venture*, altre forme di rapporti commerciali (come, p.e., rapporti di intermediazione, rapporti di consulenza, ecc.) e rapporti di lavoro, anche dipendente, con soggetti terzi senza aver preventivamente effettuato una verifica dell'attendibilità ed onorabilità degli stessi.

4.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 4.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) **Gestione delle comunicazioni esterne, con particolare riferimento alle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico; e**
 - b) **Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di Autorità di Vigilanza**
 - i Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili e al fine di prevenire la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le comunicazioni devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione a: (a) predisposizione e invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti; (b) predisposizione e trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali); (c) predisposizione e trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di vigilanza; (d) al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank

- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 - Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate; Procedura n. 2016/001.2 - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e ad altri Enti esterni
- ii La Società garantisce un'adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 - Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate; Procedura n. 2016/001.2 - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e ad altri Enti esterni
- iii Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in base alle specifiche procedure aziendali in essere che (a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; (b) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; (c) prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;
- ✓ **Control Owner:** Direzione Finanza Amministrazione e Controllo di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2006/108.2 - Reporting a Controllante e Capogruppo; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche
- iv La Società attua tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank; Unità Organizzativa Vigilanza e Reporting di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/106.2 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2006/108.2 - Reporting a Controllante e Capogruppo; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche
- v La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio; la Società adotta a tal proposito procedure che consentano di (a) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; (b) prevedere momenti di condivisione degli stessi fra le funzioni che hanno preso parte alla loro elaborazione, prima della trasmissione agli Organi Sociali;
- ✓ **Control Owner:** Funzione Contabilità generale di Allianz Bank; Responsabile Operations
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/012.2 - Contabilità generale; Procedura n. 2006/100 - Tenuta contabilità in *outsourcing*
- vi Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank competente alla rilevazione dei dati di bilancio e alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, rilascia un'apposita dichiarazione, attestante: (a) veridicità, correttezza, precisione e completezza di dati e informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti a questi ultimi

connessi; (b) la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti; (c) predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio; (d) il rispetto delle procedure previste. La dichiarazione, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank predispone periodicamente una nota operativa per la definizione di contenuti e tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti contabili sopra indicati. La Società prevede idonea attività di formazione e aggiornamento rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione dei documenti indicati nel presente paragrafo, con il supporto della Funzione Risorse Umane;

- ✓ **Control Owner:** Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Vigilanza e Reporting di Allianz Bank; Unità Direzione Risorse di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Procedura n. 2006/099.2 - Tenuta libri contabili obbligatori; Procedura n. 2006/106.2 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2006/108.2 - Reporting a Controllante e Capogruppo; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche; Procedura n. 2006/058.4 - Formazione del personale; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma

vii Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, e al documento di governo societario al fine di prevenire la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le comunicazioni devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione a (a) predisposizione e invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti; (b) predisposizione e trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali); (c) predisposizione e trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di vigilanza; (d) comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi;

- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 - Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate

viii La Società attua tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Segreteria Societaria di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/106.2 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche

ix La Società garantisce adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;

- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Vigilanza e Reporting di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/106.2 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche

c) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità di vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti

- i Nel corso di verifiche, ispezioni o accertamenti deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento delle attività. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità di vigilanza;
 - ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 - Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate

- ii La Società identifica il personale incaricato alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di visite ispettive, con indicazione dei compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
 - ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 - Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate

- iii La Società definisce e formalizza i compiti e i comportamenti da adottare nel corso di eventuali visite ispettive e archivia i verbali predisposti a seguito delle stesse;
 - ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2007/017.3 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; Procedura n. 2006/039.4 - Gestione richieste dalle Autorità giudiziarie e da Agenzia Entrate

- d) **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il loro controllo**
 - i Nei rapporti con il Collegio sindacale e con la società di revisione sono attuati i seguenti presidi: (a) è garantito al Collegio Sindacale accesso a tutta la documentazione societaria su cui ritenga di dover esercitare il proprio controllo; (b) i documenti societari su cui il Collegio Sindacale potrebbe esercitare funzioni di controllo devono essere custoditi in modo corretto e ordinato approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
 - ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Segreteria Societaria
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/011.4 - Attività di Segreteria Societaria

 - ii Nei rapporti tra RB Fiduciaria e la società di revisione sono adottati i seguenti presidi: (a) massima collaborazione assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; (b) rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile; (c) gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione, previo parere del Collegio Sindacale; (d) le fasi di selezione della società di revisione contabile e le regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato, aderenti alle disposizioni normative emanate al fine di evitare che l'incarico sia affidato o permanga in capo a società di revisione che si trovano in una situazione di incompatibilità con la Società, sono regolamentate mediante apposite disposizioni aziendali; (e) è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata; (f) l'Assemblea dei Soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione;

- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Documento di coordinamento del Sistema dei Controlli Interni; Ordine di Servizio Compliance di gruppo 01/2018
- iii Si dispone inoltre l'attuazione dei seguenti presidi di controllo: (a) attivazione di un programma di formazione e di informazione periodica sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari a favore del personale rilevante; (b) previsione di riunioni periodiche tra il Comitato Audit e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*; (c) trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; (d) attuazione e definizione delle politiche di investimento della Società attraverso specifici Comitati aziendali all'uopo nominati, operanti in ossequio alla procedura aziendale prevista; (e) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.
- ✓ **Control Owner:** Direzione Risorse di Allianz Bank (per l'erogazione delle attività formative); Unità Organizzativa Segreteria Societaria di Allianz Bank (per la gestione delle riunioni periodiche e la trasmissione dei documenti relativi all'ordine del giorno); Comitato Consultivo Finanza di Allianz Bank (per la definizione delle politiche di investimento del portafoglio di proprietà della Banca); Comitato Consultivo Rischi di Allianz Bank (per lo sviluppo, il rispetto e l'eventuale aggiornamento dei Regolamenti interni, le linee guida ed i sistemi di monitoraggio dei limiti)
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/011.4 - Attività di Segreteria Societaria; Procedura n. 2006/058.4 - Formazione del personale; Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Progetto di Governo societario e Regolamento Flussi Informativi
- e) **Gestione delle operazioni di incremento o riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali, nonché operazioni di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e di restituzione dei conferimenti**
- i Tutte le operazioni sul capitale sociale di Allianz e delle società da essa direttamente controllate nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo predisposte.
- ✓ **Control Owner:** Funzione Risk Management di Allianz Bank; Segreteria Societaria di Allianz Bank; Direzione Finanza di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Policy in materia di Gestione del Capitale; Procedura n. 2006/011.4 - Attività di Segreteria Societaria; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2013/003.2 - Gestione delle operazioni con Soggetti Collegati; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma
- f) **Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e di delibera in Assemblea dei Soci e gestione dei rapporti con tale Organo sociale**
- i La Società garantisce la predisposizione, la trasmissione ai Soci e la conservazione della documentazione inerente agli atti e alle deliberazioni dell'Assemblea relative all'approvazione del bilancio, nonché la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea in osservanza dei principi normativi e statutari adottati.
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Segreteria Societaria di Allianz Bank
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/011.4 – Attività di Segreteria Societaria
- g) **Acquisti di beni, servizi e consulenze**
- Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. d) della Parte Speciale).
- h) **Rapporti con i media**

i La Società prevede che i contatti con i media vengano intrattenuti per conto della Società unicamente da figure e/o funzioni appositamente e preventivamente individuate;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Comunicazione Esterna di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2007 / 009.3 - Erogazioni liberali; Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento; Linee Guida Allianz per l'uso dei social media; Procedura n. 2008 / 011.4 – Comunicazione esterna, pubblicitaria e promozionale alla clientela

ii La Società prevede il divieto di offrire o promettere pagamenti, regali o altri vantaggi, di qualsiasi natura, ad esponenti di organi di informazione, diretti ad influenzarne il giudizio sulla Società.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa *Compliance* e Antiriciclaggio di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2007 / 009.3 - Erogazioni liberali; Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento; Linee Guida Allianz per l'uso dei social media; Procedura n. 2008 / 011.4 – Comunicazione esterna, pubblicitaria e promozionale alla clientela

i) Gestione delle controversie e degli accordi transattivi

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. e) della Parte Speciale).

5. Delitti con finalità di terrorismo

5.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*quater*, D.lgs. 231/2001

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

La condotta punita è quella di chi promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia o partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Esempio

Un Dipendente della Fiduciaria accede alla richiesta di mandato fiduciario da un esponente di un organismo sospetto di essere coinvolto in attività terroristiche.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUINQUES.1 C.P.)

La condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis c.p. e 270-quater.1 c.p. («*Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*»), raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p., nonché chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro prima indicati.

Esempio

Un Dipendente Fiduciaria accede alla richiesta di mandato fiduciario da un soggetto prestanome a beneficio di un soggetto coinvolto in attività terroristiche.

5.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati con finalità di terrorismo sino a qui descritti, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- IV. Gestione dei mandati fiduciari;
- V. Acquisto di beni, servizi e consulenze.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Esecuzione di verifiche in fase di apertura dei mandati e successive modifiche;
 - Processo Sensibile principale: **IV**
- b) Acquisto di beni, servizi e consulenze;
 - Processi Sensibili principali: **II e V**

5.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Fiduciaria.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*quater* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Tutti gli obblighi in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro previsti dal D.lgs. 231/2007 – che verranno dettagliatamente analizzati nel capitolo 6 della Parte Speciale – devono ritenersi integralmente richiamati anche in questo Capitolo, poiché finalizzati anche alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Si rinvia, quindi, integralmente agli stessi.

Nello svolgimento delle attività aziendali, ad ogni, i Destinatati **devono**:

- assicurare un'approfondita conoscenza dei clienti che conferiscono alla Fiduciaria mandati fiduciari;
- assicurare un'approfondita conoscenza delle società *target* nell'ambito delle attività di investimento correlate ai servizi offerti della Società;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e clienti;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista della affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei Fornitori selezionati direttamente dalla Società;
- non riconoscere compensi in favore di Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Fiduciaria attua procedure in base alle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo di rischio in relazione ai reati trattati dal presente capitolo di Parte Speciale;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

La Società, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti, si adopera affinché (i) il sistema di controlli interni sia in grado di garantire i necessari presidi di prevenzione dei reati qui considerati; (ii) i Dipendenti siano sempre periodicamente aggiornati sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati, nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

5.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 5.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

a) Esecuzione di verifiche in fase di apertura dei mandati e successive modifiche

In aggiunta a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità nonché di autoriciclaggio (§6.5, lett. (a) della Parte Speciale), a cui si rinvia integralmente,

- i la Società adotta procedure sia tali da assicurare (a) un'approfondita conoscenza della Clientela, resa possibile anche in considerazione degli adempimenti posti in essere in materia di antiriciclaggio; (b) un costante aggiornamento di tutti i dati relativi ai rapporti con i Clienti; (c) che il Cliente non figuri nelle liste nominative pubblicate nel sito di Banca d'Italia o risieda in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI (www.fatf-gafi.org); (d) la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante del rapporto con il Cliente. Le procedure adottate dalla Società sono tali da impedire che i prelievi parziali o totali a valere sul portafoglio gestito possano essere indirizzati a un conto corrente ovvero a un deposito titoli non di pertinenza del soggetto che ha instaurato il rapporto.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2012.5 – Manuale antiriciclaggio

b) Acquisti di beni, servizi e consulenze

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. d) della Parte Speciale).

6. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio

6.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale un soggetto consegna il possesso del bene. Per *ricezione* si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea. Per *occultamento* si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

Esempio

La Fiduciaria, al fine di risparmiare sui costi delle forniture aziendali, acquista da un fornitore notoriamente coinvolto in traffici illeciti e a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, materiale informatico di cui quest'ultimo era entrato illecitamente in possesso.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per *trasferimento* si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

Esempio

Un Dipendente della Fiduciaria, senza porre in essere i dovuti controlli e d'intesa con un cliente privo di adeguato capacità economica, permette allo stesso di aprire un rapporto fiduciario avente ad oggetto la gestione di ingenti somme in denaro al fine di trasferire il denaro di provenienza illecita con lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza dello stesso.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TERC.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio. A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine *impiegare* è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Esempio

Un Dipendente della Fiduciaria, senza porre in essere i dovuti controlli e d'intesa con un cliente privo di adeguata capacità economica, gestisce somme di denaro di quest'ultimo provenienti da delitto.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

La fattispecie è stata inserita dalla L.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati). È bene precisare, tuttavia, che ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Esempi

La Fiduciaria, al fine di consentire l'abbattimento dell'imponibile, indica in dichiarazione costi inesistenti e successivamente i proventi del reato tributario in prodotti finanziari con operazioni concretamente idonee ad ostacolare la tracciabilità.

6.2. La normativa in materia di prevenzione del riciclaggio: cenni.

La normativa italiana in tema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D.lgs. 231/2007.

Il Decreto Antiriciclaggio intende essenzialmente prevenire il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato per il compimento di operazioni di riciclaggio e, a tal fine, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato, in alcuni casi, anche penalmente.

Proprio in considerazione della sua finalità preventiva, il D.lgs. 231/2007 dà una definizione molto ampia della nozione di riciclaggio: tale definizione, ricomprende anche condotte che integrerebbero fattispecie di reato diverse dal riciclaggio, o che sarebbero prive di sanzione penale. È importante precisare che è alla nozione “amministrativa” di riciclaggio che la legge ricollega il sorgere di tutti gli obblighi di natura preventiva e degli obblighi di collaborazione attiva disciplinati dal decreto stesso. Ai fini, invece, della responsabilità penale degli enti è necessario fare riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, previste dal codice penale.

Non vi è dubbio, peraltro, che il puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 231/2007 sia indispensabile sotto il profilo della valutazione di adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio. Benché l’inadempimento degli obblighi “antiriciclaggio”, anche nei casi in cui sia penalmente sanzionato, non sia idoneo a far sorgere una responsabilità dell’ente, in alcuni casi l’omesso rispetto degli obblighi “antiriciclaggio” (ad esempio, l’omessa segnalazione di operazione sospetta) potrebbe addirittura configurare, secondo talune pronunce giurisprudenziali, un concorso in una condotta di riciclaggio a carico dell’autore della violazione.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- A. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiore a € 2.000 (il limite è valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021; salvo ulteriori interventi normativi, poi, lo stesso passerà dal 1 gennaio 2022 a € 1.000). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- B. gli obblighi di adeguata verifica della clientela (elencati dagli artt. 17-30 del Decreto Antiriciclaggio) dai soggetti individuati dall’art. 3 del medesimo decreto in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l’obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- C. l’obbligo di astenersi ex art. 42 del Decreto Antiriciclaggio dall’apertura del rapporto continuativo, dall’esecuzione dell’operazione ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere, qualora l’intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- D. gli obblighi di conservazione (elencati dagli artt. 31-34 del Decreto Antiriciclaggio) di documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall’UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- E. gli obblighi di segnalazione (elencati dagli artt. 35-41 del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute *sospette* e cioè quando tali soggetti fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; in particolare, devono intendersi sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il denaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di reati in genere. Seguendo l’elenco previsto dalle istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette emesse da Banca d’Italia, si indicano a titolo esemplificativo quali possibili indici di anomalia:
 - ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi (per esempio, frequenti afflussi di disponibilità finanziarie trasferite dopo un breve lasso di tempo con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente; alimentazione dei rapporti con strumenti che non appaiono coerenti con l’attività svolta dal cliente);

- operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
- ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione idonee ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione;
- operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario;
- operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
- operazioni con controparti insediate in Paesi non aderenti al GAFI o noti come centri *off-shore* o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
- operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione;
- prelievo di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze;
- versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente;
- ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio, i soggetti sottoposti agli obblighi sopra richiamati, tra gli altri, sono:

- **gli intermediari finanziari** e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, tra cui:
 - Poste Italiane S.p.a.;
 - Cassa Deposito e Prestiti S.p.a.;
 - le banche;
 - le società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - le società di gestione del risparmio (SGR);
 - le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- **i professionisti**, tra i quali si ricordano:
 - i dottori commercialisti;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione delle altre operazioni indicate dall'art. 3, co. 4, lett. c) del Decreto Antiriciclaggio;
 - i revisori legali.

6.3. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- IV. Gestione dei mandati fiduciari;
- V. Acquisto di beni, servizi e consulenze;

X. Gestione della fiscalità aziendale.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Esecuzione di verifiche in fase di apertura dei mandati e successive modifiche
 - Processo Sensibile principale: **IV**
- b) Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela
 - Processo Sensibile principale: **IV**
- c) Acquisto di beni, servizi e consulenze
 - Processi Sensibili principali: **II e V**
- d) Gestione della contabilità generale
 - Processo Sensibile principale: **III**
- e) Gestione della fiscalità aziendale
 - Processo Sensibile principale: **X**

6.4. Principi generali di comportamento

La Fiduciaria da sempre dedica particolare attenzione e cautela ai processi che regolano le attività tipiche della gestione di mandati fiduciari, ciò anche al fine di monitorare quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con attività illecite connesse ai reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

In particolare, la Fiduciaria applica nelle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale le norme ed i precetti di legge e regolamenti rilevanti, quali le disposizioni del Decreto Antiriciclaggio e le regole e i principi contenuti nelle Istruzioni Operative per l'Individuazione di Operazioni Sospette emanate da Banca d'Italia.

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Fiduciaria, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti e ai *Partner* della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*octies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, di conseguenza, anche assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la Fiduciaria, in relazione ai rapporti continuativi ed alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale o professionale, assolve i seguenti **obblighi**, già per altro verso osservati in ottemperanza alla normativa in vigore:

- identificare la clientela, direttamente o indirettamente per il tramite di altri intermediari;
- gestire correttamente l'AUI, istituito presso la Società, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi; la registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione;
- inviare mensilmente i dati aggregati all'UIF;
- valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei Reati di cui al presente capitolo e di quelli con finalità di terrorismo di cui al capitolo 5 della Parte Speciale; la valutazione del

profilo di rischio, da aggiornarsi periodicamente, dovrà basarsi sulla conoscenza della clientela e dovrà tenere conto tanto degli aspetti di carattere oggettivo quanto di carattere soggettivo legati alla stessa, considerando anche le liste di evidenza accentrate e predisponendo controlli rafforzati per determinate categorie di persone, come meglio specificato al successivo paragrafo;

- segnalare le operazioni sospette all'UIF, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto).

6.5. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §6.3, si applicano i seguenti principi.

a) **Esecuzione di verifiche in fase di apertura dei mandati e successive modifiche;** e

b) **Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela**

VALUTAZIONE DELLA CLIENTELA IN FUNZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

- i La Società valuta le informazioni fornite dai clienti, tra le quali anche quelle relative al titolare effettivo, al fine di determinare i profili di "rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" connessi con ciascun cliente. A tal fine, il soggetto competente nell'ambito dell'unità operativa interessata riceve dal cliente le informazioni attraverso le quali consentire alla Fiduciaria di effettuare una classificazione della clientela in base al rischio. Le informazioni raccolte dalla clientela sono analizzate e conservate nel dossier di ciascun cliente, secondo quanto stabilito dalle procedure adottate dalla Fiduciaria.

La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti "elementi di attenzione":

- settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica) che possono comportare l'utilizzo di contanti e titoli al portatore;
- operatività canalizzata da conti correnti esteri;
- operatività attraverso società fiduciarie/procuratori/delegati/mandatari;
- operatività per il tramite di soggetto giuridico la cui proprietà non è trasparente, ossia è detenuta da altri veicoli societari la cui proprietà non è identificabile;
- residenza/sede sociale del cliente in "paradisi fiscali" o individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di danaro (GAFI) come "non cooperativi".

Nel valutare e nell'aggiornare il profilo del cliente dovranno altresì essere presi in considerazione gli indici di anomalia rilevanti al fine della segnalazione delle operazioni sospette, così come meglio specificate nel successivo punto con riferimento all'uso del contante e titoli al portatore.

Una volta effettuata la valutazione di tutti gli elementi sopra indicati, i clienti della Fiduciaria saranno suddivisi nelle categorie previste dalle procedure interne della Società.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 - Manuale Antiriciclaggio

- ii La Società allo scopo di assolvere gli obblighi di adeguata verifica, svolge le attività previste dal Manuale Antiriciclaggio e procede alla raccolta delle informazioni rilevanti in conformità al modello di seguito delineato. I dati identificativi del cliente (e, ove necessario, di eventuali delegati e/o del titolare effettivo) sono acquisiti mediante (a) raccolta della copia del documento di identificazione in corso di validità (i.e.

carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi); (b) raccolta di copia del codice fiscale; (c) compilazione e sottoscrizione da parte del cliente del contratto di mandato fiduciario, tramite il quale la Fiduciaria raccoglie la "natura e scopo" del rapporto; (d) compilazione e sottoscrizione da parte del cliente del Modulo Unico; (e) raccolta, mediante un apposito modulo (cd. Modulo Integrativo di adeguata verifica), delle informazioni riguardanti l'origine e la provenienza dei fondi nonché gli eventuali comportamenti anomali e/o sospetti tenuti dalla clientela in fase di attivazione del rapporto;

✓ **Control Owner:** Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari

iii Il Responsabile Centrale Antiriciclaggio, periodicamente, per il tramite delle funzioni aziendali a contatto con la clientela, dovrà valutare la necessità di modificare il profilo di rischio attribuito ad ogni singolo cliente;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 - Manuale Antiriciclaggio

iv Periodicamente e seguendo apposita procedura, la Società valuterà l'opportunità di continuare il proprio rapporto contrattuale con soggetti appartenenti alla categoria "a rischio alto", dandone opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 - Manuale Antiriciclaggio

v Qualora non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Società attua alcune procedure interne che prevedono i casi in cui la stessa si astiene obbligatoriamente dall'apertura del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione. Inoltre tali procedure interne prevedono le modalità per l'ottenimento dalla clientela delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo instaurato;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 - Manuale Antiriciclaggio

vi La Società adotta presidi idonei a garantire, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 - Manuale Antiriciclaggio

vii La Società si dota di presidi in grado di garantire un costante monitoraggio del profilo di rischio assegnato a ciascun cliente e provvede ad aggiornarlo mensilmente;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 - Manuale Antiriciclaggio

viii La Società destina apposito spazio all'interno dell'intranet aziendale in cui vengono pubblicate e costantemente aggiornate la normativa in materia di antiriciclaggio e le procedure aziendali adottate in materia

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 -Manuale Antiriciclaggio

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

i Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il denaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da reati di riciclaggio. Per l'elenco completo degli indici di anomalia previsti dalle istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette emesse da Banca d'Italia, si rinvia alla procedura aziendale interna adottata dalla Fiduciaria;

ii In presenza di un'operazione sospetta, l'unità operativa interessata secondo la procedura adottata dalla Fiduciaria, deve farne tempestiva segnalazione all'Ufficio Antiriciclaggio, il quale avrà il compito di: (i) analizzare la documentazione relativa all'operazione segnalata dall'unità operativa interessata, verificando la sussistenza dei presupposti problematici alla base della segnalazione, anche riscontrando l'operazione con il profilo economico sociale del cliente e l'eventuale esistenza di evidenze preesistenti nel sistema GIANOS riconducibili al medesimo soggetto segnalato; (ii) sottoporre l'operazione alla valutazione del Responsabile Centrale Antiriciclaggio, il quale, a sua volta, dovrà effettuare una sua propria valutazione degli elementi alla base dell'operazione oggetto di segnalazione. Il Responsabile Centrale Antiriciclaggio, compiuta una prima analisi del profilo problematico dell'operazione, la sottoporrà, insieme ai propri commenti sullo stesso, al Responsabile Aziendale Antiriciclaggio per un'ultima valutazione. Se viene confermata anche a questo livello la volontà di far proseguire la segnalazione, il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ritrasmetterà la stessa all'Ufficio Antiriciclaggio, con il corredo completo della documentazione cartacea. L'Ufficio Antiriciclaggio predisporrà la segnalazione sull'apposito modulo informatico e la invierà all'UIF.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank; Responsabile Operations

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 -Manuale Antiriciclaggio

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI

iii Ad ulteriore specificazione, ogni operazione dovrà essere effettuata sulla base delle procedure che si fondano sui seguenti principi: (a) non è necessario procedere all'identificazione diretta nei casi in cui ai clienti sia stata rilasciata attestazione da soggetti presso i quali gli stessi sono titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi e in relazione ai quali sono stati già identificati di persona; (b) nel caso di bonifici, l'identificazione andrà effettuata sia dalla Società dell'ordinante che da quella del beneficiario, le quali dovranno registrare l'operazione nell'archivio unico informatico e mantenere memoria dei dati d'archivio per i dieci anni prescritti. Andranno registrati anche i dati della "controparte" per cui ciascun intermediario dovrà comunicare all'altro tali dati; (c) nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario italiano incaricato dovrà registrare le complete generalità del beneficiario, l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il Paese e le generalità di quest'ultimo; (d) nel caso in cui le operazioni vengano eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento, la società che cura il trasferimento ha l'obbligo di registrare l'operazione.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Compliance e Antiriciclaggio di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2009/027.3 - Manuale Antiriciclaggio; Procedura Organizzativa n. 2013/007 - Controlli Antiriciclaggio; Codice Anticorruzione; Procedura n. 2011/002.3 - Apertura mandati fiduciari; Procedura n. 2012.5 -Manuale Antiriciclaggio

c) Acquisto di beni, servizi e consulenze

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. d) della Parte Speciale).

d) Gestione della contabilità; e

e) Gestione della fiscalità aziendale

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati tributari (§9.4, lett. c) e lett. e) della Parte Speciale).

7. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

7.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*novies*, D.lgs. 231/2001

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171, L. 633/1941)

In relazione alle fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della L. 633/1941, costituiscono presupposto di una responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Esempio

Un Dipendente della Fiduciaria ordina che siano caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI O IMPRENDITORIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS, L. 633/1941)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i *software*, ai sensi del primo comma, il reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha a oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Per ciò che concerne le *banche dati*, il secondo comma della stessa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

Esempio

Un Dipendente della Fiduciaria decide di far installare sui computer in dotazione dei Dipendenti programmi "pirata".

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE E TRASMISSIONE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER, L. 633/1941)

La disposizione in esame tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e il secondo è il fine di lucro.

Esempio

La Fiduciaria, per una campagna pubblicitaria, utilizza abusivamente un'opera musicale protetta dal diritto d'autore.

7.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- VII. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- VIII. Gestione e rispetto della proprietà industriale e intellettuale.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

a) Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e in particolare dei *software* coperti da altrui diritto d'autore

- Processi Sensibili principali: VII e VIII

7.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Fiduciaria.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*novies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

7.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §7.2, si applicano i seguenti principi.

a) Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e in particolare dei *software* coperti da altrui diritto d'autore

- i La Società adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Fiduciaria, non correlati con la stessa, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per il quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
 - ii La Società richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
 - iii La Società predispone e dispone adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali;
 - iv La Società diffonde istruzioni alle competenti funzioni interne affinché sia rispettata la corrispondenza tra *software* in uso e numero di licenze d'uso ottenute;
 - v La Società richiama l'attenzione dei Destinatari circa la necessità che nelle fasi di sviluppo "interno" di *software* precedentemente acquistati dalla Banca, non vengano violati diritti di proprietà intellettuale altrui.
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Information Security Office; Unità Organizzativa Organizzazione e Sviluppo Applicativo
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Allianz Information Security Directives (AISD); Procedura n. 2015/002.1 - Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Procedura n. 2015/001.1 - Gestione dei cambiamenti; Procedura n. 2016/002.1 - Gestione delle applicazioni sviluppate dalle unità operative e di controllo; Procedura n. 2005/077.3 - Gestione e controllo degli accessi; Procedura n. 2009/028.3 - Controlli sull'operatività degli outsourcer informatici

8. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

8.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25-*decies*, D.lgs. 231/2001

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Il delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale sanziona – salvo che il fatto costituisca reato più grave – «*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*».

Esempio

Un Amministratore della Fiduciaria offre denaro a un Dipendente della Fiduciaria sottoposto a indagini, al fine di indurlo ad avvalersi della facoltà di non rispondere nel corso di un interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria.

8.2. Processo e attività sensibile rilevanti

In relazione al Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto, il Processo Sensibile della Fiduciaria più esposto al rischio di commissione di illeciti è il seguente:

- VI. Gestione del contenzioso.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

- a) **Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, indagati o imputati in un procedimento penale, nell'ambito delle cause di varia natura nelle quali la Società risulti coinvolta**

- Processo Sensibile principale: VI

8.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Fiduciaria, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino la fattispecie di reato contemplata nell'art. 25-*decies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, è fatto esplicito divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto ulteriormente divieto di: (i) usare qualsiasi forma di violenza o minaccia al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; (ii) offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

8.4. Principi specifici per la singola attività sensibile

Con riferimento all'Attività Sensibile individuata *supra* 8.2, si applicano i seguenti principi:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, indagati o imputati in un procedimento penale, nell'ambito delle cause di varia natura nelle quali la Società risulti coinvolta**

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. (e) della Parte Speciale).

9. Reati tributari

9.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, D.lgs. 231/2001

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto Fiscale"), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei Reati Presupposto del Decreto (in particolare, all'art. 25-*quinquiesdecies*) anche di taluni reati fiscali regolati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Si tratta, nello specifico, dei delitti di (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000); (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000); (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000); e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è stato, dopo qualche mese, nuovamente oggetto di integrazione, poiché, in sede di attuazione della direttiva (UE) 2017/1317 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il legislatore italiano ha aggiunto anche le seguenti fattispecie (vi) dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000); (vii) omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000); e (viii) indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.lgs. 74/2000). Tuttavia, seguendo gli obblighi imposti dall'Unione europea nella direttiva sopra menzionata, il legislatore italiano ha ristretto l'ambito di applicazione della responsabilità da reato degli enti per questi ultimi tre reati solo ove gli stessi siano «*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro*» e, per tale ragione, queste fattispecie non sono state considerate astrattamente rilevanti in considerazione del *core business* di RB Fiduciaria.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE FALSE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D.LGS. 74/2000)

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad esempio, l'IRES) o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (come, p.e., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito, ecc.), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è però attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'amministrazione finanziaria ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale – quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi – e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad esempio, per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito) o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad esempio, per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad esempio, una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia *oggettiva* – laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato – sia *soggettiva* – laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in esame, da ultimo, è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Fiduciaria indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per iniziative di marketing "gonfiati" dall'agenzia pubblicitaria, che ne ha retrocesso una parte ad un esponente aziendale e, come tali, documentati da false fatture.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3, D.LGS. 74/2000)

Tale reato rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 appena richiamata, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere – alternativamente – realizzato operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad esempio, fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità. In particolare (a) l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento alle singole imposte, a € 30.000; e (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, deve essere superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso «*avvalendosi di documenti falsi*» quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come «*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*» le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei «*mezzi fraudolenti*»: in positivo, si tratta di condotte artificiali attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Fiduciaria indica nella dichiarazione annuale dei redditi un ammontare dei ricavi in misura inferiore al reale, predisponendo, per ostacolare l'accertamento, un documento falso.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D.LGS. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica per la persona fisica – e per la persona giuridica – una pena attenuata.

Esempio

La Fiduciaria emette delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10, D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi (come, p.e., l'IRPEF) o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affare.

Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Esempio

Un Dipendente della Fiduciaria, al fine di consentire alla stessa di versare una somma inferiore di IRPEF rispetto a quanto effettivamente dovuto dalla Società, distrugge parte delle scritture contabili della Società.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11, D.LGS. 74/2000)

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplina due distinte ipotesi.

In particolare, il primo comma dell'art. 11 D.lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto – ovvero dei rispettivi interessi o sanzioni amministrative – di ammontare superiore a € 50.000, *aliena simulatamente* o compie altri *atti fraudolenti* sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare di imposte, sanzioni e interesse è superiore a € 200.000.

Inoltre, ai sensi del secondo comma, l'art. 11 D.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000 (se l'ammontare è superiore a € 200.000, la pena è aumentata).

Esempio

La Fiduciaria, nell'ambito di una transazione fiscale con l'amministrazione finanziaria, indica nella documentazione presentata elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

9.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, i Processi Sensibili della Fiduciaria potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli organi di controllo;
- IV. Gestione dei mandati fiduciari;
- V. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- X. Gestione della fiscalità aziendale.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

a) Acquisto di beni, servizi e consulenze

- Processi Sensibili principali: **II e V**

b) Gestione dei mandati fiduciari

- Processo Sensibile principale: **IV**

c) Gestione della contabilità generale

- Processo Sensibile principale: **III**

d) Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo

- Processo Sensibile principale: **IV**

e) Gestione della fiscalità aziendale

- Processo Sensibile principale: **IV**

9.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Fiduciaria, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali ai Fornitori e ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è **fatto esplicito divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Inoltre tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, nelle attività attinenti alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e nelle attività di finanza e tesoreria **devono**:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Fiduciaria;
- fornire ai Consulenti fiscali della Fiduciaria tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società;
- informare l'Organismo in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari economici della Società;
- con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari.

È inoltre fatto specifico **divieto** di:

- apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali della Fiduciaria;

- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti su beni della Fiduciaria idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari della stessa.

9.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §9.2, si applicano i seguenti principi.

a) Acquisto di beni, servizi e consulenze

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. d) della Parte Speciale).

b) Gestione dei mandati fiduciari

- i La Società predispone un apposito file contenente i dettagli delle commissioni da addebitare al mandato aperto;
 - ✓ **Control Owner:** Ufficio Amministrazione mandati fiduciari e resoconti
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/9 – Calcolo degli incassi delle commissioni
- ii La Società assicura che un soggetto differente rispetto a chi predispone il file effettua un controllo di corrispondenza tra i dati contenuti nel file rielaborato e le commissioni calcolate dal sistema, prima di procedere con l'invio del file alla Banca;
 - ✓ **Control Owner:** Direzione Operations
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/9 – Calcolo degli incassi delle commissioni
- iii La Società elabora, con cadenza trimestrale il calcolo delle commissioni periodiche, il quale viene effettuato sulla base del valore degli asset presenti nel portafoglio di ciascun mandato alla data di riferimento dell'elaborazione;
 - ✓ **Control Owner:** Ufficio Amministrazione mandati fiduciari e resoconti
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/9 – Calcolo degli incassi delle commissioni
- iv Una volta conclusa l'elaborazione e la verifica della correttezza formale del file di dettaglio delle commissioni per ciascun mandato, la Società procede all'addebito delle stesse. In tale circostanza, la Società verifica che quanto addebitato corrisponda a quanto trasmesso alla Banca;
 - ✓ **Control Owner:** Ufficio Amministrazione mandati fiduciari e resoconti
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/9 – Calcolo degli incassi delle commissioni
- v La Società provvede a monitorare con cadenza trimestrale lo scadenziario relativo agli incassi delle commissioni;
 - ✓ **Control Owner:** Ufficio Amministrazione mandati fiduciari e resoconti
 - ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/9 – Calcolo degli incassi delle commissioni
- vi La Società, a conclusione dell'attività di chiusura dei conti, produce gli schemi di bilancio e un file di raccordo fra le voci di bilancio e i mastri di contabilità generale, con indicazione del risultato ante imposte. I documenti vengono inoltrati via mail al Servizio relativo alla Consulenza fiscale ed esecuzione degli adempimenti fiscali fornito in *outsourcing* da Allianz S.p.A. incaricato di svolgere le attività relative al calcolo delle imposte di competenza;
 - ✓ **Control Owner:** Funzione Contabilità generale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2011/012.2 - Contabilità generale

c) Gestione della contabilità generale

- i** L'Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Procedura n. 2006/099.2 - Tenuta libri contabili obbligatori; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato
- ii** La Società assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni coinvolte nella redazione delle suddette scritture interne all'Ufficio coinvolte, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo *iter*;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Procedura n. 2006/099.2 - Tenuta libri contabili obbligatori; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato
- iii** L'Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile e nei dati e nelle informazioni contabili;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Procedura n. 2006/099.2 - Tenuta libri contabili obbligatori; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato
- iv** La Società attua un attento monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione dei dati e delle informazioni contabili delle dichiarazioni di natura contabile dei dati e delle informazioni contabili;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Procedura n. 2006/099.2 - Tenuta libri contabili obbligatori; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/105.2 - Predisposizione situazioni periodiche; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato
- v** La Società garantisce l'apposizione di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- ✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank
- ✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/099.2 - Tenuta libri contabili obbligatori

vi La Società identifica i soggetti autorizzati all'apertura dei conti correnti societari e definisce le modalità di gestione dei conti correnti societari;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Gestione Conto di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma

vii È assicurato il rispetto della segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Gestione Conto di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma

d) Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo

i La Società prevede la proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e l'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività ed effettuano un controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura o dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento.

e) Gestione della fiscalità aziendale

i Prima di effettuare pagamenti relativi ad acquisti di beni/servizi la Società verifica l'avvenuta prestazione del servizio / ricezione del bene. Sono definite e formalizzate le attività di verifica dell'allineamento tra l'entrata merce/avvenuta prestazione del servizio, il relativo ordine d'acquisto e la fattura ricevuta dal fornitore.

ii La Società, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche in relazione alle attività svolte per le altre società del Gruppo, si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze: (a) non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; (b) non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d'imposta

iii La Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti nell'ambito delle rispettive competenze non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 -

Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d’imposta

- iv** La Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze: non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l’ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d’imposta

- v** La Società provvede poi a comunicare, con periodicità mensile, alla capogruppo Allianz SE il bilancio individuale redatto secondo i principi contabili internazionali e in conformità con le indicazioni ricevute direttamente da Allianz SE;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Vigilanza e Reporting di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l’ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d’imposta

- vi** La Società prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nei dati e nelle informazioni contabili.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Vigilanza e Reporting di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l’ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d’imposta

- vii** La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, al controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse e alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank; Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l’ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d’imposta

viii La Società identifica i ruoli e le responsabilità relativi alla gestione della fiscalità;

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d'imposta

ix La Società prevede attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle attività di predisposizione, verifica e trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d'imposta

x La Società prevede interventi periodici di aggiornamento e formazione indirizzati alle strutture organizzative che intervengono nel processo di gestione della fiscalità.

✓ **Control Owner:** Unità Organizzativa Amministrazione di Allianz Bank; Unità Organizzativa Fiscale di Allianz Bank

✓ **Documentazione interna di riferimento:** Procedura n. 2006/100.3 - Tenuta contabilità in outsourcing; Procedura n. 2006/103.2 - Gestione fiscalità Banca - Imposte dirette e indirette; Procedura n. 2016/005.1 - Presidio Specialistico di Compliance – Fiscale; Procedura n. 2014/003.1 - Tenuta della contabilità generale; Regolamento interno per l'ordinamento e il funzionamento della struttura organizzativa – Funzionigramma; Procedura n. 2006/106.3 - Redazione del bilancio annuale individuale e consolidato; Procedura n. 2014/002.2 - Gestione fiscalità Banca – Sostituto d'imposta

